Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Venerdì, 21 dicembre 1934 - ANNO XIII** — **Numero 299**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31 50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel C/C Postale 1/2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934, n. **2009.**
Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe G . . . . Pag. 5774

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934, n. **2010.**
Autorizzazione al comune di Asolo ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe G. Pag. 5774

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. **2011.**
Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa . . . . Pag. 5774

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. **2012.**
Ordinamento organico per l'amministrazione della Libia. Pag. 5786

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. **2013.**
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie piacentine a vapore . . . Pag. 5793

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1934.
Norme per l'importazione in esenzione da diritti di confine del butil-xilene e dell'alcool butilico terziario destinati alla fabbricazione del muschio-xilene . . . . Pag. 5793

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 5793

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle corporazioni: R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1961, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina la importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti . . . . Pag. 5795

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 10 dicembre 1934, numero 1983, concernente provvedimenti in materia di tasse di bollo . . . . Pag. 5795

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 5795
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 5796
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 5797

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proroga del termine stabilito per la rinnovazione parziale del Consiglio dei delegati del Consorzio della bonifica di Paestum (Salerno). Pag. 5797

Banca d'Italia: Situazione al 30 novembre 1934-XIII . Pag. 5798

CONCORSI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Concorso a quattro posti di alunno d'ordine (gruppo C) . . . . Pag. 5800

Ministero della marina: Concorso a 34 posti di agente nel personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo . . . . Pag. 5801

Ministero delle comunicazioni:

Concorso ad un posto di inserviente nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili . . . Pag. 5803

Avviso di rettifica . . . . Pag. 5804

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso a cinque borse di studio di L. 7000 a favore degli studenti di scienze politiche dell'Università di Roma . . . . Pag. 5804

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 21 DICEMBRE 1934-XIII:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Dicembre 1934-XIII (Fascicolo 12).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934, n. **2009.**

Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, e l'annessavi tabella contenente i dati del settimo censimento generale della popolazione del Regno;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Linguaglossa è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1935, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 58. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934, n. **2010.**

Autorizzazione al comune di Asolo ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, e l'annessavi tabella contenente i dati del settimo censimento generale della popolazione del Regno;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Asolo è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1936 le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. **2011.**

Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 18 aprile 1926, n. 731; il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, convertito nella legge 10 maggio 1928, n. 1027; il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1242; la legge 3 gennaio 1929, n. 16; la legge 17 giugno 1929, n. 1055; e la legge 18 giugno 1931, n. 875, sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa;

Visto il R. decreto 26 maggio 1928, n. 1104, contenente norme sui Consigli e sugli Uffici predetti;

Visto l'art. 7 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Visto l'art. 16 della citata legge 18 giugno 1931, n. 875, per il quale il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni delle leggi sui Consigli e sugli Uffici predetti, con facoltà di stabilire, in tale sede, le norme necessarie intese a disciplinare organicamente la materia, integrando, modificando o sopprimendo le attuali di-

disposizioni, per coordinarle con le altre leggi dello Stato;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del Potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

È approvato l'unito testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, e dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 73. — MANCINI.

Testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

TITOLO I.

ISTITUZIONE DEI CONSIGLI E DEGLI UFFICI.

Art. 1.

(Art. 1 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 1, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 1, comma primo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

In ogni Provincia sono istituiti, con sede nel capoluogo:
il Consiglio provinciale dell'economia corporativa,
l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 2.

(Art. 2, comma primo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

I Consigli provinciali dell'economia corporativa rappresentano, in modo unitario e integrale, gli interessi delle attività economiche delle rispettive Provincie e ne assicurano e ne promuovono il coordinamento e lo sviluppo, in armonia con gli interessi generali della Nazione.
I Consigli sono enti pubblici, dotati di personalità giuridica.

Art. 3.

(Art. 1, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875; art. 2, comma secondo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

I Consigli provvedono al coordinamento dell'attività degli enti od organi che operano in Provincia nel campo economico o sociale, oppure che svolgono attività tecnica in tali campi, alle dipendenze del Ministero delle corporazioni o di altri Ministeri, nei casi, alle condizioni e con le norme stabiliti con Regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato.
Ai Consigli possono essere delegati, in parte o in tutto, i poteri di vigilanza sugli enti od organi di cui al comma precedente che a norma delle leggi in vigore competono ai singoli Ministeri, nei casi, alle condizioni e con le norme stabiliti con Regi decreti promossi in conformità del comma stesso.
Ad essi possono essere delegate altre funzioni in relazione ai poteri del Consiglio nazionale delle corporazioni e delle singole Corporazioni.
I Consigli stessi sono organi consultivi dell'Amministrazione dello Stato e delle Amministrazioni locali per quanto si attiene alle materie di carattere economico o sociale.

Art. 4.

(Art. 1, commi secondo e quinto, e art. 2, n. 1, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Gli Uffici provinciali dell'economia corporativa sono uffici di Stato, posti alla dipendenza del Ministero delle corporazioni e amministrati dal Ministero stesso pel tramite dei Prefetti, nella loro qualità di presidenti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.
Gli Uffici stessi sono gli organi periferici del detto Ministero e in tale qualità curano l'esecuzione dei suoi atti e provvedimenti e funzionano da osservatori del movimento economico e sociale delle rispettive provincie.
Essi funzionano altresì come uffici di segreteria dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, provvedendo anche a tutte le necessità di ordine esecutivo dei Consigli medesimi e delle loro aziende, gestioni o servizi speciali, in conformità delle disposizioni dei Presidenti dei Consigli stessi e degli altri organi consigliari.
Agli Uffici predetti sono applicabili le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 660, sui poteri dei Prefetti.

Art. 5.

Nelle materie economico-sociali di propria competenza, i Ministeri corrispondono direttamente con i Consigli e con gli Uffici provinciali dell'economia corporativa.
Previ accordi col Ministero delle corporazioni e limitatamente alle materie suindicate, essi possono inoltre disporre che gli Uffici provinciali dell'economia corporativa provvedano all'esecuzione di determinati incarichi.

TITOLO II.

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI.

CAPO I.

Organi dei Consigli.

Art. 6.

(Art. 7, comma terzo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Sono organi del Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
1° il presidente;
2° il vice-presidente;
3° il Comitato di presidenza;
4° il Consiglio generale;
5° le Sezioni;
6° le Commissioni speciali permanenti, eventualmente costituite a norma dell'art. 13.

Ogni Consiglio ha inoltre il Collegio dei revisori.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 7.

(Art. 7, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2, n. 1, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il Prefetto della Provincia è presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e ne ha la rappresentanza legale.

Art. 8.

(Art. 7, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2, n. 3, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il vice-presidente del Consiglio è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno.

Art. 9.

(Art. 7, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2, n. 3, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il Comitato di presidenza è composto del presidente, del vice-presidente, dei presidenti e dei vice-presidenti di Sezione.

I presidenti e i vice-presidenti di Sezione sono nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno, in modo che sia assicurata, per ogni Sezione, la rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera.

Art. 10.

(Art. 8, commi terzo e quarto, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Quando il Comitato di presidenza esercita le funzioni indicate nell'art. 32, n. 5, partecipano alle riunioni, con voto deliberativo, oltre il presidente e il vice-presidente, soltanto i membri del Comitato rappresentanti le attività economiche per le quali sussistano nella Provincia uffici di collocamento e un rappresentante della Federazione dei Fasci di combattimento.

In questo caso prendono anche parte alle riunioni, con voto consultivo: l'ispettore corporativo; il direttore della sede provinciale, competente per territorio, dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale; un rappresentante dell'Opera nazionale per l'assistenza e la protezione degli invalidi di guerra; un rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti; e, sempre quando lo disponga il Presidente, anche i Presidenti delle Commissioni amministrative degli uffici di collocamento.

Art. 11.

(Art. 2, n. 4, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il Consiglio generale è composto dei membri del Comitato di presidenza, dei consiglieri delle Sezioni e dei membri di diritto di cui nel successivo art. 20.

Art. 12.

(Art. 5, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

I Consigli sono divisi in Sezioni.

Il numero, la composizione e la competenza di queste sono stabiliti, per ciascun Consiglio, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati, secondo le disposizioni del regolamento generale.

Art. 13.

(Art. 5 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

In seno ai Consigli, per la trattazione di singole materie di carattere prevalentemente tecnico o per l'amministrazione di aziende, gestioni o servizi speciali, possono essere istituite, secondo le disposizioni del regolamento generale, Commissioni speciali permanenti composte di persone appartenenti al Consiglio generale o alle categorie previste nell'articolo 20, commi terzo e quarto.

Tali Commissioni sono istituite con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Il decreto di istituzione determina la composizione delle Commissioni, la natura del voto dei loro membri, anche in deroga all'art. 20, e i limiti della loro competenza, in confronto di quella del Comitato di presidenza, del Consiglio generale e delle Sezioni.

Art. 14.

I Collegio dei revisori è costituito di consiglieri scelti dal Consiglio generale in modo che nel Collegio stesso risultino rappresentate tutte le Sezioni del Consiglio ed in modo altresì che risulti osservato il criterio di rappresentanza di cui al secondo comma dell'art. 15.

Art. 15.

(Art. 3, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

I consiglieri, nel numero fissato con decreto del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, sono designati dalle Associazioni professionali giuridicamente riconosciute, di datori di lavoro, di lavoratori, di professionisti ed artisti, nella cui circoscrizione sia compresa la Provincia.

La rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro deve essere uguale a quella dei lavoratori, intellettuali e manuali insieme considerati.

Il Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, ha facoltà di ammettere alla designazione, fino al numero complessivo di sei consiglieri, l'Ente nazionale fascista della cooperazione, l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio, l'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, nonchè altre istituzioni ed enti pubblici che abbiano sede o esplichino attività nella Provincia sempre quando rappresentino interessi economici di rilevante importanza.

Art. 16.

(Art. 4, comma quinto, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 3, commi quarto e quinto, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

La ripartizione fra le varie Associazioni professionali del numero dei consiglieri, stabilito in conformità del primo comma dell'articolo precedente, e quella del numero dei consiglieri riservato alle designazioni delle istituzioni e degli enti di cui al terzo comma dell'articolo stesso sono determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati.

Le norme, i termini e le condizioni per far luogo alle designazioni dei consiglieri anzidetti sono stabiliti nel regolamento generale.

I consiglieri sono nominati con decreto del Prefetto.

Art. 17.

(Art. 7, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Alla carica di vice-presidente, presidente e vice-presidente di Sezione e consigliere non possono essere nominate le persone che non abbiano i requisiti per la nomina a rettori della provincia, nè coloro che abbiano col Consiglio rapporti di dipendenza, diretta od indiretta, attraverso le istituzioni che il Consiglio amministra, o interessi contrastanti con il Consiglio stesso.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa i coniugi, i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa società in accomandita semplice, i membri del Consiglio di amministrazione della stessa società anonima, salvo in quest'ultimo caso le eccezioni che potranno essere stabilite dal regolamento.

La medesima incompatibilità è stabilita, per una stessa Sezione o Commissione speciale, fra i soci di una società in nome collettivo o in accomandita e i rispettivi impiegati, fra l'esercente in conto proprio di un'azienda agraria, industriale o commerciale e i rispettivi dipendenti, e fra dipendenti di una stessa azienda.

Art. 18.

(Art. 7, commi quarto, quinto e sesto, e art. 8 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n 1071).

Il vice-presidente, i presidenti e i vice-presidenti di Sezione ed i consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

Essi, prima di entrare in funzione, prestano dinanzi al Prefetto il giuramento prescritto dall'art. 45 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Le cariche predette sono gratuite; tuttavia è consentito il rimborso delle spese effettivamente incontrate per funzioni inerenti alla carica, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento generale.

Art. 19.

(Art. 7, commi quarto e quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

I componenti il Consiglio decadono dalla carica quando perdano i requisiti per la nomina o quando, nel periodo di un anno, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre adunanze consecutive o ad un terzo almeno delle adunanze a cui sono tenuti ad intervenire.

La decadenza del vice-presidente, dei presidenti e dei vice-presidenti di Sezione è dichiarata, su proposta del Prefetto, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno.

La decadenza dei consiglieri è pronunziata dal Prefetto con deliberazione motivata.

Art. 20.

(Art. 4 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Sono membri di diritto del Consiglio:

1° l'ispettore corporativo;

2° l'ispettore agrario;

3° il direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura;

4° il comandante di coorte o di centuria della Milizia forestale;

5° il capo del competente Ufficio del genio civile;

6° il veterinario provinciale.

Essi partecipano alle adunanze del Consiglio generale e possono anche essere chiamati a partecipare a quelle degli altri organi con deliberazione del presidente, in ogni caso con voto consultivo.

I dirigenti degli uffici locali delle altre Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni parastatali, aventi competenza nella Provincia, e l'ispettore del Tesoro presso le locali Borse valori possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, a singole adunanze degli organi del Consiglio con deliberazione del presidente.

Alle stesse condizioni, possono essere chiamate, in numero non superiore a sei per ciascuna adunanza, persone particolarmente competenti nelle questioni di organizzazione sindacale, diritto ed economia corporativa o nelle questioni attinenti ad altre attività e discipline tecniche o giuridiche interessanti la produzione.

Capo II.

Competenza degli organi consigliari.

Art. 21.

(Art. 7, comma primo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il presidente:

1° convoca e presiede il Consiglio generale e il Comitato di presidenza;

2° stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e del Comitato predetti;

3° propone al Ministro per le corporazioni la istituzione delle Commissioni speciali permanenti di cui all'art. 13, previa deliberazione del Consiglio generale;

4° dispone tutti gli atti occorrenti per il regolare funzionamento degli organi del Consiglio e quanto altro gli venga ordinato dal Ministro per le corporazioni e, per la parte tecnica delle materie di rispettiva competenza, dagli altri Ministri interessati.

Art. 22.

(Art. 7, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875; art. 7, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Il vice-presidente coadiuva il presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questo o per sua delegazione, può sostituirlo a tutti gli effetti nelle sue funzioni.

In caso di assenza o di impedimento del vice-presidente, le sue funzioni sono esercitate dal presidente di Sezione designato dal presidente del Consiglio.

Art. 23.

(Art. 8, commi primo, nn. 1, 2 e 4, e quinto, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il Comitato di presidenza:

1° compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

2° prende, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio generale e delle Sezioni; in tali casi le deliberazioni stesse vengono presentate rispettivamente al Consiglio generale o alle Sezioni interessate, nella prima adunanza, per la ratifica;

3° delibera sulle materie di cui agli articoli 30, 31 e 32 ed esercita le attribuzioni indicate negli articoli stessi, qualora non sia diversamente disposto dal presente testo unico, dal regolamento generale o da leggi e regolamenti speciali e sempre quando il Comitato stesso non ritenga di deferire la

cognizione delle materie o l'esercizio delle attribuzioni anzidette al Consiglio generale o ad altri organi del Consiglio;

4° decide sui ricorsi in materia di denuncie delle ditte, di cui all'art. 46, n. 2, e su quelli in materia di accertamento dei tributi consigliari, a norma dell'art. 56.

Il Comitato di presidenza è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando lo richieda la metà dei suoi membri.

Art. 24.

(Art. 13, comma terzo, lett b), della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il Consiglio generale:

1° delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

2° delibera sui regolamenti interni;

3° delibera sulla costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e sulla partecipazione ad essi;

4° giudica, in seconda istanza, i ricorsi contro le risultanze dei ruoli dell'imposta consigliare, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 56;

5° promuove iniziative, esprime pareri e formula voti su questioni generali che vengano ad esso sottoposte dal Ministero delle corporazioni o da altri Ministeri interessati, ovvero dal presidente o da singoli consiglieri.

Il regolamento potrà stabilire altri oggetti riservati alla competenza del Consiglio generale.

Il Consiglio generale si riunisce in due sessioni ordinarie, una primaverile e l'altra autunnale, e in sessioni straordinarie quando lo stabilisca il presidente o lo richiedano il Ministro per le corporazioni o altri Ministri interessati di concerto col Ministro per le corporazioni, ovvero lo richieda il Comitato di presidenza o la metà dei membri del Consiglio stesso.

Art. 25.

(Art. 10 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Le Sezioni:

1° deliberano nelle materie ad esse deferite dal regolamento generale o da speciali leggi e regolamenti;

2° discutono le materie che vengono loro assegnate dal presidente del Consiglio;

3° fanno le proposte che ritengano opportune nelle materie di loro competenza da sottoporre all'esame del Consiglio generale o del Comitato di presidenza, secondo le rispettive competenze;

4° compiono, su richiesta del presidente del Consiglio, indagini, studi e ricerche riferendone al presidente stesso.

Ciascuna Sezione è convocata dal suo presidente di propria iniziativa o quando lo richieda la metà dei suoi membri, previa autorizzazione del presidente del Consiglio.

Il presidente del Consiglio dispone la convocazione di due o più Sezioni riunite quando le materie da discutere interessino contemporaneamente più categorie di attività economiche rappresentate in Sezioni diverse e in tal caso la presidenza è assunta dal presidente stesso o, per sua delega, dal vice-presidente del Consiglio.

Art. 26.

(Art. 11 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Le Commissioni speciali permanenti istituite a norma dell'art. 13 discutono e trattano le materie di loro competenza, riferendone al presidente del Consiglio, amministrano le aziende, gestioni o servizi speciali loro affidati e adempiono a tutti i cómpiti che vengono loro assegnati dal presidente del Consiglio di propria iniziativa o su richiesta degli altri organi del Consiglio.

Sono convocate dai rispettivi presidenti secondo necessità e previa autorizzazione del presidente del Consiglio.

Art. 27.

Il Collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza delle attività mobiliari del Consiglio, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui, e le relative contabilità, le regolarità dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e della situazione patrimoniale in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Esso presenta apposite relazioni al Consiglio generale sia sull'andamento dell'amministrazione, sia sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulla situazione patrimoniale.

Art. 28.

(Art. 10 del R. decreto 26 maggio 1928, n. 1104).

Le deliberazioni adottate in adunanza di una o più Sezioni o dalle Commissioni speciali permanenti ovvero le conclusioni sulle questioni trattate dalle Sezioni o Commissioni stesse sono soggette al visto del presidente del Consiglio, al fine di accertare che non interferiscano con la materia di competenza di altre Sezioni o Commissioni, nè impegnino il bilancio consigliare.

La deliberazione di una o più Sezioni o Commissioni speciali permanenti, portante comunque un'influenza sul bilancio, ha valore di semplice proposta, in merito alla quale delibera il Consiglio generale o, in caso di urgenza, il Comitato di presidenza.

Quando la deliberazione interferisce con la materia di competenza di altre Sezioni o Commissioni speciali permanenti, il presidente del Consiglio convoca di urgenza le Sezioni o le Commissioni interessate.

Art. 29.

(Art. 7 della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

Le sedute del Consiglio generale sono pubbliche, salvo quelle riguardanti argomenti d'indole personale.

Il presidente ha però facoltà di non ammettere il pubblico alle sedute nelle quali, a suo giudizio, gli oggetti da trattare abbiano carattere di riservatezza.

Le sedute del Comitato di presidenza, delle Sezioni e delle Commissioni speciali non sono pubbliche.

CAPO III.

Attribuzioni dei Consigli.

Art. 30.

(Art. 6, comma primo, nn. 1 e 2, e secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875; art. 2, n. 2, e art. 3, comma primo, nn. 1, 2, 3 e 4, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

I Consigli hanno le attribuzioni indicate nel presente articolo e nei seguenti, oltre quelle deferite ad essi da leggi e regolamenti speciali:

1° promuovono, d'intesa con le Associazioni professionali interessate, il coordinamento, nell'àmbito provinciale, dell'attività delle Associazioni professionali stesse e degli enti complementari, in quanto sia diretta, secondo il principio contenuto nella dichiarazione VIII della Carta del lavoro, o in applicazione dell'art. 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, all'accrescimento ed al perfezionamento della produzione;

2° promuovono, d'intesa con le Associazioni professionali interessate, il coordinamento dell'attività assistenziale esercitata dalle Associazioni stesse e dagli istituti od enti da esse costituiti o promossi ai sensi dell'art. 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e delle dichiarazioni VIII e XXIX della Carta del lavoro;

3° promuovono iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia, d'intesa con le altre istituzioni e con gli altri uffici competenti che esistano nella Provincia, e formulano in materia le opportune proposte al Governo e alle pubbliche Amministrazioni;

4° promuovono la fondazione di istituti di istruzione professionale e di altre istituzioni nell'interesse dello sviluppo economico della Provincia;

5° propongono al Ministero dell'educazione nazionale le modificazioni e gli adattamenti dei programmi degli istituti di istruzione tecnica, in relazione con le condizioni locali e con le esigenze particolari;

6° propongono ai Ministeri interessati, di propria iniziativa o su richiesta o col concorso degli altri organi locali competenti e in conformità delle leggi vigenti in materia, regolamenti speciali di carattere provinciale diretti ad agevolare la efficace applicazione delle leggi interessanti l'agricoltura, la industria, il commercio, il credito, il risparmio e la previdenza sociale.

Art. 31.

(Art. 3, nn. 5 e 10, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

I Consigli sono chiamati a dare pareri:

1° sui regolamenti di polizia rurale e su quelli riguardanti la lotta contro i nemici delle piante coltivate, il risanamento dalla malaria, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e delle colture;

2° sui regolamenti per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali e nei dominî collettivi, deliberati dalle Amministrazioni comunali e dalle università e comunanze agrarie;

3° sulle norme per le fiere e i mercati e su ogni altra questione concernente la produzione, il credito, il risparmio, la previdenza sociale e l'istruzione professionale, intorno a cui sia richiesto il loro avviso dal Ministero delle corporazioni, da altri Ministeri interessati, dal Prefetto o dalle Amministrazioni locali.

Inoltre esercitano, nei casi, alle condizioni e con le norme stabiliti mediante Regi decreti promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato, rispetto agli enti ed istituti di carattere pubblico della Provincia, aventi per iscopo l'incremento della produzione, del credito, del risparmio, della previdenza sociale e dell'istruzione professionale, le funzioni di tutela deferite, per gli altri enti locali, alla Giunta provinciale amministrativa, escluse, tuttavia, da tale tutela, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, anche nei riguardi dei relativi istituti di istruzione professionale, le Associazioni professionali di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli altri enti complementari di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge stessa.

Art. 32.

(Art. 3, nn. 5, 6, 7, 8 e 9, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 6, comma primo, n. 3, e art. 8, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i Consigli:

1° adempiono le attribuzioni già demandate ai Comitati forestali, alle Commissioni provinciali di agricoltura, alle Commissioni e ai Comitati zootecnici ed alle Amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162;

2° approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei dominî collettivi, in conformità delle leggi vigenti in materia, salvo il disposto dello art. 1 della legge 16 marzo 1931, n. 377, contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della bonifica integrale;

3° compilano, in base a norme regolamentari approvate dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, i ruoli in genere dei periti e degli esperti e formano altresì, a norma di legge, il ruolo dei mediatori; tuttavia in nessun caso i Consigli possono formare ruoli per attività professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni;

4° amministrano le Borse di commercio, percependone le entrate e sostenendone le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresì, con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, fondare e esercire aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali sempreché siano fondati e gestiti da altri enti pubblici, fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i Consigli stessi si riservano;

5° esercitano il controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella Provincia, provvedono alla loro coordinazione e adempiono alle altre funzioni indicate dall'art. 6 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del predetto R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003;

6° provvedono alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della Magistratura del lavoro o come assistenti presso le Sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, ai termini degli articoli 61 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari della Provincia e dei Comuni, le cui raccolte sono ad essi compilate e rivedute periodicamente con le norme di cui agli articoli 34 e seguenti.

Ai Consigli sono inoltre demandate le attribuzioni assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate Camere di commercio e industria e ai Consigli agrari provinciali.

Ai Consigli sono altresì deferite le attribuzioni delle Amministrazioni provinciali e dei tesorieri della Provincia nei riguardi dei servizi di contabilità e di cassa dei Consorzi di rimboschimento, con le norme stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonchè quelle demandate ai Prefetti e alle Tesorerie delle provincie per i depositi riguardanti le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e di altri enti, ai termini dell'art. 134 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 33.

Mediante Regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati e il Consiglio di Stato, alle aziende speciali, costituite dai Consigli a norma del precedente articolo, può essere conferita personalità giuridica propria e in tal caso le aziende rispondono delle obbligazioni che contraggono verso i terzi esclusivamente col proprio patrimonio.

Il patrimonio iniziale deve essere stabilito all'atto stesso della costituzione delle aziende speciali.

Ai Consigli è vietato di partecipare ad aziende assumendo impegni finanziari a carattere illimitato.

Art. 34.

L'accertamento degli usi e delle consuetudini da parte dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, a norma del precedente art. 32, comma secondo, è effettuato col seguente procedimento:

il Consiglio, esperite direttamente le necessarie indagini, formula uno schema che viene comunicato alle Associazioni professionali interessate, esistenti o aventi competenza nella Provincia, e che viene affisso nell'albo del Consiglio stesso per un mese;

entro quarantacinque giorni dalla data d'inizio dell'affissione, le Associazioni professionali interessate e chiunque vi abbia interesse fanno pervenire le loro osservazioni;

le Sezioni competenti del Consiglio, esaminate le osservazioni pervenute, redigono il progetto della raccolta, che diviene definitivo dopo l'approvazione del Consiglio generale.

Gli usi e le consuetudini invalsi nelle fiere o nei mercati della Provincia sono accertati dal Consiglio sentiti gli ufficiali preposti alle fiere e ai mercati e i mediatori che vi intervengono abitualmente.

La raccolta così compilata è depositata nella segreteria del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e può essere esaminata da chiunque ne abbia interesse.

I pesi e le misure, indicati negli usi e nelle consuetudini in forma diversa da quella del sistema metrico decimale, saranno espressi anche nei corrispondenti pesi e misure del predetto sistema.

Art. 35.

Copia autentica della raccolta e delle modificazioni di cui all'art. 40 è trasmessa ai Ministri interessati, nonchè alle Corti di appello, ai Tribunali ed alle Preture, aventi giurisdizione sul territorio della circoscrizione consigliare.

Art. 36.

L'autorità giudiziaria e chiunque vi abbia interesse possono richiedere al Consiglio copia autenticata della raccolta o di singole parti di essa e valersene in giudizio.

Art. 37.

Gli usi e le consuetudini accertati dai Consigli possono combattersi colla prova contraria e quelli non accertati possono provarsi con ogni mezzo di prova.

Art. 38.

Le Cancellerie giudiziarie comprese nella circoscrizione della Provincia comunicano al Consiglio notizia delle sentenze che accertano l'esistenza o l'inesistenza di un uso o di una consuetudine e sono tenute a rilasciare copia delle sentenze stesse a spese del Consiglio richiedente.

Art. 39.

Le raccolte devono essere rivedute e aggiornate periodicamente e, in ogni caso, almeno ogni cinque anni.

La revisione periodica è fatta con la stessa procedura fissata per la prima raccolta.

Art. 40.

I Consigli hanno facoltà di procedere ad accertamento di usi e consuetudini anche durante il periodo che intercorre fra un aggiornamento periodico e l'altro delle raccolte di cui allo art. 39.

L'uso di tale facoltà e l'inizio delle indagini di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere preliminarmente autorizzati caso per caso dal Consiglio generale, col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, o, in caso di urgenza, dal Comitato di presidenza con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Intervenuta la decisione preliminare di cui al comma precedente, l'accertamento dell'uso o della consuetudine è fatto con la stessa procedura fissata per le raccolte.

TITOLO III.

Ordinamento e attribuzioni degli uffici.

Capo I.

Ordinamento degli uffici.

Art. 41.

(Art. 10, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 4, comma quarto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

Salve le disposizioni dell'art. 4, il personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa è personale di Stato ad ogni effetto di legge, alla esclusiva dipendenza del Ministero delle corporazioni.

Ferme le disposizioni degli articoli 73, 75 e 76 per il trattamento del personale ivi previsto, si applicano al personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa le norme che regolano lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

Art. 42.

(Art. 1, comma sesto, e art. 10, comma terzo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Le spese per il personale e pel relativo trattamento di quiescenza sono interamente a carico dei bilanci dei rispettivi Consigli provinciali dell'economia corporativa; esse vengono anticipate dal Tesoro dello Stato, fatta eccezione di quelle di cui agli articoli 74, 75 e 76.

Alle altre spese pel mantenimento degli Uffici e a quelle di cui ai richiamati articoli 74, 75 e 76 provvedono direttamente i Consigli.

Mediante decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, le spese effettive sostenute dal Tesoro dello Stato, di cui al primo comma, sono di anno in anno ripartite tra i Consigli; le quote così stabilite sono versate in Tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

Art. 43.

(Art. 31, commi ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Sarà istituito annualmente nel bilancio del Ministero delle corporazioni un apposito capitolo per la concessione, a favore del personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa, in servizio o in quiescenza, e a favore delle vedove e degli orfani del personale stesso, dei sussidi previsti dall'articolo 31, commi ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731.

La dotazione del capitolo sarà stabilita, inizialmente, in misura pari all'ammontare delle pene pecuniarie e delle obla-

zioni, devolute allo Stato, e verrà gradualmente ridotta in relazione alle eliminazioni verificatesi nel personale anziano e alle disponibilità dei Consigli.

Le norme per l'erogazione dei sussidi di cui trattasi saranno stabilite con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 44.

(Art. 1, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Ad ogni Ufficio provinciale dell'economia corporativa è preposto un direttore.

Art. 45.

(Art. 1, commi terzo e quarto, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Tutti gli uffici dipendenti dal Ministero delle corporazioni che abbiano sede nel capoluogo della Provincia possono essere fusi con l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa o ad esso aggregati.

Gli uffici dipendenti dal Ministero delle corporazioni che non abbiano sede nel capoluogo possono essere posti alla dipendenza dell'Ufficio provinciale predetto, come sezioni staccate.

CAPO II.

Attribuzioni degli uffici.

Art. 46

(Art. 2, comma primo, nn. 1, 4, 5, 6, 7 e 8, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Gli Uffici provinciali dell'economia corporativa hanno le seguenti attribuzioni, oltre quelle deferite ad essi da leggi e regolamenti speciali:

1° raccolgono i dati e le notizie che interessano il movimento economico e sociale della provincia;

2° ricevono e registrano le denuncie della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte, rilasciano i relativi certificati, provvedono all'autenticazione delle firme depositate a norma dell'art. 49 ed esercitano tutte le funzioni necessarie per l'applicazione degli articoli 47 e seguenti; contro le decisioni dell'Ufficio è ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione, il ricorso al Comitato di presidenza, che provvede definitivamente;

3° adempiono le attribuzioni precedentemente demandate alle Prefetture dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica;

4° rilasciano i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio;

5° formano mercuriali e listini di prezzi in armonia con le disposizioni dell'art. 38 del Codice di commercio, salvo quanto è disposto per i listini di Borsa dalla legislazione speciale;

6° istruiscono le pratiche da sottoporsi all'esame del Consiglio.

Art. 47.

(Art. 28, commi primo, secondo, ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura è tenuto a farne denuncia agli Uffici provinciali dell'economia corporativa delle provincie nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attività agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli Uffici provinciali dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo.

I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo Ufficio dell'economia corporativa della Provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

Gli Uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51.

Art. 48.

(Art. 28, commi dal terzo al settimo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Per le società legalmente costituite, l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa.

La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della Società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo se si tratti di azienda appartenente a società regolarmente costituite o a singoli individui.

Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Entro lo stesso termine, debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle società e delle ditte singole.

La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle società debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.

Art. 49.

(Art. 29, comma secondo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

I proprietari ed i procuratori delle ditte, gli amministratori ed i procuratori delle società sono, inoltre, obbligati a depositare le loro firme, agli effetti dell'autenticazione.

Tale deposito può esser fatto insieme con la denuncia di cui ai precedenti articoli 47 e 48 o con atto separato.

Art. 50.

(Art. 29, commi primo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

In base alle denuncie di cui agli articoli 47 e 48, gli Uffici anzidetti, sotto la vigilanza degli organi consigliari, debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione.

Sul registro stesso gli Uffici debbono prendere nota del deposito delle firme di cui all'art. 49.

Il registro delle ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al direttore dell'Ufficio e per tale esame nessun diritto è dovuto.

Art. 51.

(Art. 31, commi dal primo al settimo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia, di cui agli articoli 47 e 48, si applica l'ammenda da lire 20 a lire 800; in caso di denuncia non veritiera, la pena è dell'ammenda da lire 50 a lire 2000.

Qualora si tratti di omissione o ritardo nella denuncia, il direttore dell'Ufficio, prima di deferire il contravventore alla autorità giudiziaria, gli comunica, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che egli può fare oblazione pagando, nel termine che gli sarà all'uopo prefisso, la somma di lire 10, in caso di ritardo nella presentazione della denuncia, e di lire 50, in caso di omissione della denuncia stessa. In questo secondo caso però l'oblazione non ha effetto se non sarà presentata la denuncia.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni anzidette è devoluto all'Erario dello Stato.

TITOLO IV.

GESTIONE FINANZIARIA DEI CONSIGLI.

CAPO I.

Tributi consigliari.

Art. 52.

(Art. 18, comma primo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

I Consigli provinciali dell'economia corporativa provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con le entrate derivanti:

a) dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che rilasciano i rispettivi Uffici, esclusi gli atti che per legge sono gratuiti;

b) dalla riscossione di un diritto sulle inscrizioni nei ruoli di cui al n. 3 dell'art. 32 del presente testo unico;

c) dal gettito di un'imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale o industriale, comprese le attività agricole soggette ad imposta di ricchezza mobile;

d) dal gettito di un'imposta sul commercio temporaneo e ambulante o girovago;

e) dal gettito di 1 centesimo per ogni lira di imposta erariale sui terreni e di centesimi 0.75 per ogni lira di imposta erariale sui fabbricati, da liquidare assieme con le relative imposte erariali;

f) dall'importo di un contributo annuo degli Istituti per le assicurazioni sociali, pari a lire 0,25 per ogni 1000 lire di premi riscossi nella provincia;

g) da contributi volontari di singoli cittadini e di enti pubblici o privati.

Art. 53.

(Art. 19 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma quarto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

I diritti e le imposte di cui al precedente art. 52 sono istituiti mediante decreto Reale promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze.

I decreti Reali per la istituzione dei diritti inerenti ai servizi delle Borse di commercio sono promossi, per i diritti delle Borse valori, dal Ministro per le finanze, per i diritti delle Borse merci, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le corporazioni.

I tributi di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dello stesso art. 52 sono riscossi con le norme e con i privilegi della legge di riscossione delle imposte dirette e godono altresì dei privilegi di cui agli articoli 62 e 63 del testo unico di legge approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie seconda.

I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati dall'autorità giudiziaria.

Speciali regolamenti, deliberati dai Consigli provinciali dell'economia corporativa ed approvati dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, disciplineranno l'applicazione delle imposte consigliari e dei diritti di cui al precedente articolo.

Art. 54.

(Art. 20, commi primo, secondo, terzo e quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

Il decreto che istituisce l'imposta, di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, determina i redditi minimi esenti da tributo, nonchè l'aliquota massima dell'imposta stessa.

Ogni anno il Ministro per le corporazioni, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce con decreto la misura dell'imposta che ciascun Consiglio è autorizzato ad esigere per l'anno successivo.

L'imposta anzidetta colpisce i redditi inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in categoria *B*, compresi i redditi provenienti da attività agrarie che non siano contemplati dal Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16, nonchè in categoria *C*, in quanto questi ultimi provengano da attività industriali o commerciali.

Essa grava sul reddito o sulla parte di reddito prodotto nella circoscrizione del Consiglio, secondo le modalità per la ripartizione del reddito che saranno stabilite nel regolamento.

I Consigli hanno facoltà di colpire di imposta anche quei redditi di natura commerciale, industriale o agraria che non siano inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, ma che possano essere assoggettati da parte dei comuni all'imposta di patente di cui all'art. 165 del testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, o comunque non ancora accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 55.

(Art. 3, commi primo e secondo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

I redditi previsti dal precedente art. 54, quando risultino inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie nello stesso articolo indicate, sono soggetti alla imposta dei Consigli provinciali dell'economia corporativa per l'ammontare inscritto nei ruoli, indipendentemente dall'esistenza o dal carattere dell'azienda o dell'esercizio industriale o commerciale o agricolo, ovvero dall'esercizio di un'attività professionale.

Quando, invece, i detti redditi siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile in virtù di leggi speciali, ovvero quando possano essere assoggettati a imposta a norma dell'art. 165 del testo unico approvato col R. decreto 14 settembre 1931, numero 1175, sulla imposta di patente, benchè non risultino inscritti nei ruoli dell'imposta stessa delle dette categorie, o quando comunque non siano ancora accertati agli effetti della imposta di ricchezza mobile, i Consigli avranno facoltà di procedere ad accertamenti diretti.

Art. 56.

(Art. 21 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

I ruoli dell'imposta di cui alla lettera *c*) dell'art. 52, approvati dal Comitato di presidenza, sono pubblicati per otto giorni nell'albo pretorio dei Comuni interessati e posti in riscossione.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso al Comitato di presidenza, entro un mese dalla pubblicazione, sol-

tanto per discordanza dei redditi inscritti nei ruoli stessi da quelli inscritti nei ruoli dell'imposta erariale di cui ai precedenti articoli, per inclusione di redditi non tassabili o per errore materiale.

Per i redditi accertati direttamente dai Consigli, a norma del precedente articolo, i contribuenti possono ugualmente ricorrere, entro lo stesso termine di un mese, al Comitato di presidenza e, contro la decisione di questo, possono proporre ricorso al Consiglio generale.

Sui ricorsi presentati dai contribuenti, il Comitato di presidenza si pronuncia entro un mese dalla data di presentazione dei ricorsi. La decisione è notificata agli interessati per mezzo del messo comunale, entro dieci giorni dalla data della decisione stessa. Il ricorso al Consiglio generale, quando è ammesso, può essere proposto non oltre un mese dalla data di notificazione della decisione del Comitato. Il Consiglio generale deciderà sul ricorso nella sessione prossima, quando questa si inizi almeno un mese dopo la data di presentazione del ricorso, altrimenti la decisione sarà pronunciata nella sessione successiva.

Contro le decisioni del Consiglio generale e contro quelle del Comitato di presidenza, quando abbia competenza per decidere definitivamente, è, in ogni caso, ammesso ricorso al Tribunale che ha giurisdizione sul capoluogo della provincia.

I ricorsi non sospendono la riscossione della imposta.

Art. 57.

(Art. 22 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

I Consigli provvedono agli sgravi ed ai rimborsi d'imposta consigliare, a richiesta dei contribuenti, in base agli sgravi ed ai rimborsi della corrispondente imposta di ricchezza mobile o imposta comunale o imposta di patente.

Provvedono altresì agli sgravi ed ai rimborsi di imposta consigliare in base alle decisioni definitive intervenute sui ricorsi di cui al precedente articolo.

Le richieste relative agli sgravi ed ai rimborsi di cui ai precedenti commi, corredate con i documenti comprovanti l'eseguito pagamento dell'imposta consigliare, e, ove ricorra il caso, con la decisione intervenuta nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile o dell'imposta comunale o dell'imposta di patente, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, non oltre un anno dalla data in cui la decisione stessa venne notificata al contribuente.

CAPO II.

Amministrazione dei Consigli.

Art. 58.

(Art. 23 e art. 24, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

L'esercizio finanziario dei Consigli ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Non più tardi del mese di novembre, i Consigli debbono sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

Entro il mese di maggio, i Consigli debbono far pervenire allo stesso Ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale, con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi da stabilire con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 59.

(Art. 17 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Il patrimonio dei Consigli provinciali dell'economia corporativa deve essere investito esclusivamente in titoli di Stato o garentiti dallo Stato o equiparati per legge.

Le disponibilità liquide devono essere depositate presso lo Istituto di emissione, ovvero presso Casse di risparmio ordinarie o presso altri Istituti di credito di diritto pubblico, aventi un patrimonio non inferiore a 5 milioni di lire, o anche in conto corrente postale.

Ai Consigli è vietata ogni partecipazione ad imprese agricole, industriali o commerciali, salvo il disposto dell'art. 32, n. 4, del presente testo unico.

Art. 60.

(Art. 25 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, in conformità delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Per speciali ed eccezionali circostanze, potrà farsi luogo alla licitazione o alla trattativa privata nel caso di alienazione per un valore inferiore alle lire 20.000. Potrà parimenti provvedersi per mezzo di licitazione o di trattativa privata nei casi di locazione, di forniture, di lavori e di appalti per un valore inferiore alle lire 10.000. Qualora intervenga il consenso del Ministro per le corporazioni, potrà prescindersi anche dai limiti suaccennati. In ogni caso le ragioni della deroga alle precedenti disposizioni debbono essere indicate nella deliberazione.

Art. 61.

(Art. 9 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 19 del Regio decreto 26 maggio 1928, n. 1104; art. 26 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Sono soggetti all'approvazione del Ministro per le corporazioni il bilancio preventivo, lo storno di fondi, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale, i regolamenti, la stipulazione di mutui, la costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e la partecipazione ad essi.

L'acquisto di immobili deve essere autorizzato con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni a norma della legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Sono soggette altresì ad approvazione del Ministero delle corporazioni tutte le deliberazioni che determinino impegni o oneri o variazioni nel patrimonio del Consiglio, a meno che tali deliberazioni siano dipendenti, pel titolo e per l'entità, da disposizioni di legge o da impegni contrattuali o da deliberazioni precedentemente approvate dal medesimo Ministero.

Il Ministro per le corporazioni può disporre, con suo decreto, che determinate deliberazioni, specificate pel titolo o per l'entità dell'impegno o dell'onere o della variazione patrimoniale che determinano, s'intendano approvate se entro un dato termine dall'arrivo delle deliberazioni stesse al Ministero non intervenga un provvedimento motivato di sospensione; e, per le deliberazioni di minore importanza, può anche disporre che non siano soggette all'approvazione di cui al comma precedente.

Anche per queste ultime deliberazioni resta però fermo il disposto dell'art. 62.

Delle spese fatte dai Consigli senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che essi abbiano dovuto incontrare per

inosservanza delle disposizioni di legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

Art. 62.

(Art. 16 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Le deliberazioni del Consiglio, nei quindici giorni successivi a quello della adunanza nella quale furono prese, debbono essere pubblicate all'albo consigliare e tenute ivi esposte una settimana.

Tuttavia per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio può decidere caso per caso che la pubblicazione venga omessa o ritardata.

Non oltre i sette giorni successivi alla pubblicazione, lo elenco delle deliberazioni è comunicato al Ministero delle corporazioni.

Il segretario del Consiglio è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni e della comunicazione dell'elenco al Ministero delle corporazioni.

Chiunque abbia interesse può ottenere, mediante pagamento dei diritti previsti all'art. 52, lett. *a*), copia delle deliberazioni pubblicate.

Art. 63.

(Art. 12, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Qualora gli organi del Consiglio, o delle aziende, gestioni e servizi speciali eventualmente costituiti, omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il Ministro per le corporazioni può ordinare il compimento degli atti necessari, compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati.

Il Ministro per le corporazioni può, inoltre, in qualunque tempo, su denuncia o d'ufficio, promuovere l'annullamento delle deliberazioni degli organi del Consiglio quando siano contrarie alle leggi, ai regolamenti o alle finalità essenziali dell'Ente; il relativo provvedimento è adottato con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato, salvo i casi di urgenza.

La stessa disposizione vale per le deliberazioni degli organi delle aziende, gestioni e servizi speciali, eventualmente costituiti, quando siano contrarie alle leggi o ai regolamenti.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 64.

(Art. 14 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Su richiesta dei Consigli interessati o d'ufficio, il Ministro per le corporazioni può disporre che, per l'espletamento di determinati còmpiti dei Consigli o degli Uffici di provincie limitrofe, e nell'interesse di essi, siano costituiti organi o servizi speciali presso uno dei Consigli o Uffici interessati.

Può essere provveduto analogamente per lo studio di determinate questioni od iniziative interessanti più Consigli o Uffici.

Alla costituzione di organi o servizi speciali per la materia agricola o forestale si provvede di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le spese per tali organi o servizi e per gli studi anzidetti sono a carico dei Consigli interessati, fra i quali saranno ripartite con provvedimento del Ministro per le corporazioni.

Art. 65.

(Art. 13 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il Consiglio generale e gli altri organi collegiali di cui all'art. 6 possono essere sciolti con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno. Con lo stesso decreto o con decreto successivo, le funzioni dei detti organi sono attribuite ad una Commissione composta del Prefetto, che la presiede, e di due membri, di cui uno in rappresentanza dei datori di lavoro e l'altro in rappresentanza dei prestatori d'opera.

Il termine entro il quale deve aver luogo la ricostituzione degli organi collegiali del Consiglio, non superiore in ogni caso a sei mesi, è stabilito nello stesso decreto di scioglimento.

I provvedimenti di cui al presente articolo non sono soggetti ad alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 66.

(Art. 15 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Coloro che, per sè o come rappresentanti di enti, società, ditte o privati, non forniscano le notizie che in forza di leggi o di regolamenti sono tenuti a dare ai Consigli o ai rispettivi Uffici, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, sono puniti con la ammenda da lire 100 a lire 1000.

Art. 67.

(Art. 35, commi dal primo al quarto, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

I Consigli provinciali dell'economia corporativa assorbiranno i rimanenti Comizi agrari, assumendone tutte le attività e gli oneri.

S'intenderanno conseguentemente abrogate le disposizioni che regolano detti enti.

Tuttavia i Comizi stessi potranno rimanere in vita, conservando il loro patrimonio e la qualità di enti morali, per il conseguimento, nell'ambito della circoscrizione nella quale operavano, di fini attinenti al progresso dell'agricoltura e al miglioramento delle condizioni delle categorie agricole, da determinarsi in un nuovo statuto soggetto ad approvazione a norma di legge. Essi non avranno, però, funzioni di carattere ufficiale e saranno considerati compresi tra le istituzioni di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 770.

I Comizi agrari, i quali esercitano le funzioni anche di consorzi agrari per l'acquisto e la distribuzione di materie utili in agricoltura, avranno facoltà di trasformarsi in consorzi agrari, società anonime cooperative, a norma degli articoli da 219 a 228 del Codice di commercio, conservando il loro patrimonio e le loro funzioni, con le norme e alle condizioni stabilite dal regolamento generale.

S'intendono altresì abrogate le disposizioni che regolano gli altri enti e organi assorbiti dai Consigli a norma dello art. 35 della legge 18 aprile 1926, n. 731.

Art. 68.

(Art. 35, comma quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Sarà provveduto in sede di regolamento generale, di concerto con i Ministeri interessati, a coordinare l'attività dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa con quella degli altri istituti, enti, organi e uffici esistenti che non fossero eventualmente contemplati dal presente testo unico.

Mediante Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sarà disciplinata la destinazione del patrimonio della cessata Unione delle Camere di commercio e industria italiane.

Art. 69.

(Art. 3, commi secondo e terzo, del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578).

In caso di modificazioni delle circoscrizioni provinciali, il Ministro per le corporazioni provvede con suoi decreti alla approvazione dei progetti, da stabilirsi d'accordo fra i Consigli interessati, o d'ufficio, in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e pel riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, dei Consigli stessi.

Contro tali decreti non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 70.

I Consigli che non abbiano già adempiuto all'accertamento degli usi e delle consuetudini, attenendosi alle norme di cui agli articoli 34 e seguenti, dovranno provvedervi entro un anno dalla entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 71.

Sono esenti dalle tasse di registro ed ipotecarie gli atti di acquisto di stabili da parte dei Consigli provinciali dell'economia corporativa destinati a loro sede e a sede dei dipendenti Uffici, come pure a sede di enti od istituti per i quali i Consigli medesimi hanno obbligo di provvedere per esplicita disposizione di legge.

Il reddito degli immobili anzidetti è esente dalla tassa di manomorta.

Art. 72.

(Art. 10, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Mediante Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato, alle tabelle organiche del Ministero delle corporazioni saranno aggiunti i ruoli degli Uffici provinciali della economia corporativa.

Art. 73.

(Art. 15 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n 1071; articolo unico della legge 17 giugno 1929, n. 1055; art. 16, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Il personale in pianta nei ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, in servizio presso gli Uffici provinciali dell'economia corporativa, sarà inquadrato nei ruoli organici di cui al precedente art. 72, secondo le norme che saranno approvate con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai funzionari che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio o dei Consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e decisi successivamente.

I funzionari, che all'atto dell'inquadramento ottengano un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo e indennità temporanea mensile (caro-viveri) o aggiunta di famiglia, inferiore a quello di cui sono provvisti alla data dell'inquadramento, per gli stessi titoli, nonchè per assegni *ad personam* conserveranno la differenza quale assegno personale, da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti, in misura di un terzo dell'assegno per ogni aumento, o in ragione dell'intero importo dell'aumento se questo sia inferiore ad un terzo dell'assegno; l'assegno personale sarà considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di stipendio.

In attesa dell'inquadramento di cui al comma primo, resta sospeso ogni provvedimento relativo ad assunzioni in pianta di personale e a promozioni.

Art. 74.

(Art. 5 della legge 3 gennaio 1929, n. 16; art. 16, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Mediante il Regio decreto, di cui all'articolo precedente, saranno inoltre stabilite le norme per la eliminazione del personale che non verrà inquadrato, perchè esuberante ovvero tecnicamente o politicamente non atto alla nuove funzioni.

Il decreto medesimo determinerà altresì il trattamento spettante per ogni titolo al personale che verrà eliminato a norma del precedente comma.

Tale trattamento sostituisce ogni altro trattamento o indennità anche di legge o di regolamento o contrattuale.

Art. 75.

(Art. 4, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16; art. 16, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Al trattamento di quiescenza del personale considerato nell'art. 73 e che sarà inquadrato nei ruoli organici degli Uffici provinciali dell'economia corporativa provvederanno, con i propri mezzi, i rispettivi Consigli che hanno assorbito le Camere di commercio e i Consigli agrari provinciali dai quali il personale stesso proviene.

Ai fini di tale trattamento, è valido anche il servizio prestato presso le Camere di commercio e i Consigli agrari provinciali anzidetti.

Art. 76.

(Art. 4, commi terzo e quinto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

Al personale di cui all'articolo 73 è conservata, in massima, l'attuale forma di trattamento di quiescenza, salvo le modificazioni previste nei seguenti commi.

L'entità del trattamento di quiescenza sarà stabilita:

a) pel periodo di servizio prestato fino all'atto dell'inquadramento, sulla base dei preesistenti apporti ai rispettivi fondi o comunque delle effettive contribuzioni;

b) pel periodo di servizio successivo all'inquadramento, sulla base di apporti o contribuzioni pari complessivamente al 18 per cento dello stipendio e della parte di assegno personale utile agli effetti del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 73.

Gli attuali ordinamenti in materia di trattamento di quiescenza al detto personale potranno essere riveduti, coordinati in tipi uniformi e, occorrendo anche modificati, con effetto rispetto a tutti gli aventi diritto.

Mediante Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme pel trattamento di quiescenza del detto personale e ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del presente articolo.

Art. 77.

Sino a quando i Consigli provinciali dell'economia corporativa non avranno congrue disponibilità, l'ammontare dei proventi dell'Erario per pene pecuniarie ed oblazioni, di cui all'articolo 51, sarà portato a detrazione dei rimborsi che i Consigli debbono effettuare al Tesoro dello Stato a norma dell'articolo 42.

Art. 78.

(Art. 10, comma quarto, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Mediante decreto del Ministro per le finanze, saranno introdotte nel bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente testo unico.

Art. 79.

(Art. 36 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma primo, del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578; art. 3, comma quinto, e art. 8, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16; articolo 16, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato, il regolamento generale e tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente testo unico.

Sino a quando non sarà emanato il regolamento anzidetto, con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati, sarà provveduto ad emanare speciali disposizioni transitorie e le norme necessarie per l'applicazione del presente testo unico, nonchè di ogni altra disposizione sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

In attesa del detto regolamento e delle conseguenti modificazioni ai regolamenti speciali dei Consigli, resteranno in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 1, commi primo e terzo, del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, riguardanti l'applicazione e la riscossione dei diritti, imposte e tributi consigliari.

Art. 80.

(Art. 1 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578; art. 3, comma quinto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

Sino a quando non saranno emanate le speciali disposizioni e norme di cui al precedente articolo 79 o il regolamento generale, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento generale delle Camere di commercio e industria, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29; del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 1626, sul funzionamento degli Uffici provinciali dell'economia; del R. decreto 20 maggio 1928, n. 1293, sui contributi degli Istituti di assicurazioni sociali dovuti ai Consigli; del R. decreto 26 maggio 1928, n. 1104, contenente norme sul funzionamento dei Consigli; del R. decreto 31 maggio 1928, n. 1627, sull'applicazione della sovrimposta terreni e fabbricati spettante ai Consigli, modificato dall'articolo 254 del testo unico approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; e del R. decreto 17 aprile 1931, n. 585, contenente disposizioni varie riguardanti il personale.

Art. 81.

(Art. 34 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

Indipendentemente dalle precedenti disposizioni, fino a quando non si sarà altrimenti disposto, continueranno ad aver vigore per i Consigli e gli Uffici delle provincie redente le disposizioni dei cessati regimi, concernenti i giudizi arbitrali di Borsa e la elezione dei giudici arbitri non appartenenti alla Borsa, in conformità dei Regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2329, e 28 febbraio 1930, n. 261.

Art. 82.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente testo unico o con esso incompatibili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. 2012.
Ordinamento organico per l'amministrazione della Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica del 26 giugno 1927, n. 1013, modificata coi Regi decreti-legge 8 aprile 1929, n. 1201, convertito nella legge 11 gennaio 1930, n. 8, e 20 luglio 1934, n. 1326;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, che dà facoltà di proporre un unico Governatore al Governo della Tripolitania e della Cirenaica, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1231;

Visto il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1338, che apporta varianti alla ripartizione del territorio del Sud Tripolitano e Cirenaico;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modifiche alla citata legge organica, riordinandone le disposizioni tutte;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO.

Art. 1.

La Tripolitania e la Cirenaica costituiscono un'unica colonia denominata « Libia ».

Essa è dotata di personalità giuridica, ed è retta e rappresentata da un Governatore generale.

La sede del Governo è in Tripoli.

Art. 2.

Il Governatore generale è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli dipende direttamente ed esclusivamente dal Ministro per le colonie e, secondo le istruzioni che da lui riceve, di-

rige la politica e l'amministrazione della Colonia, provvede alla sicurezza di questa e alla tutela dell'ordine pubblico, cura l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Al Governatore generale possono essere delegate, nei riguardi della Libia, le facoltà spettanti al Governo del Re.

Dal Governatore generale dipendono le forze terrestri, marittime ed aeree stanziate nel territorio e nelle acque della Colonia.

Quando nella Colonia sia dichiarato lo stato di guerra, il Governatore generale ha le facoltà che, in simili casi, sono conferiti ai comandanti di corpo d'armata dal Codice penale per l'esercito, dalle leggi e dai regolamenti militari.

Art. 3.

Il Governatore generale ha l'obbligo di risiedere nel territorio di sua giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Governatore generale, la temporanea reggenza del Governo è affidata al segretario generale.

In caso di assenza od impedimento del segretario generale, il Ministro delle colonie stabilisce chi debba assumere la reggenza del Governo.

Art. 4.

Il Governatore generale ha alla immediata dipendenza il segretario generale e il comandante delle truppe.

Il segretario generale è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra i funzionari di grado 4° del ruolo della carriera direttiva coloniale. Egli, fra le autorità della Colonia, prende rango immediatamente dopo il Governatore generale.

Il comandante delle truppe è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per la guerra, ed è scelto fra gli ufficiali del Regio esercito di grado non superiore a generale di divisione.

Art. 5.

Il segretario generale coadiuva il Governatore generale e, più particolarmente, sovraintende a tutti i servizi civili e politici della Colonia, secondo le direttive che da lui gli vengono impartite.

Alla trattazione di tutti gli affari presso il Governo della Colonia provvedono apposite direzioni di Governo.

A capo di ciascuna di esse è posto un direttore di Governo nominato con decreto del Ministro per le colonie, sentito il Governatore generale, e scelto fra i funzionari di grado 5° del ruolo direttivo coloniale, ed in mancanza fra i funzionari di grado 6° dello stesso ruolo.

Il numero e le attribuzioni, nonchè la ripartizione in Sezioni delle Direzioni di Governo sono stabiliti dall'ordinamento politico amministrativo.

Art. 6.

Il Governatore generale ha alla sua dipendenza immediata un Gabinetto diretto da un funzionario del ruolo direttivo coloniale di grado non superiore al 5° e costituito da funzionari ed impiegati dei ruoli coloniali, da ufficiali e sottufficiali delle forze armate in servizio in Colonia.

Il Governatore generale può inoltre costituire una Segreteria particolare per il disbrigo della sua corrispondenza personale e per i servizi della Casa governatoriale.

La costituzione organica del Gabinetto e della Segreteria particolare del Governatore generale è determinata dall'ordinamento politico-amministrativo. Non potranno però essere superati i limiti numereci previsti dalle disposizioni vigenti nel Regno per la costituzione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari dei Ministri Segretari di Stato.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, sarà stabilito il trattamento economico per il personale in servizio al Gabinetto e alla Segreteria particolare del Governatore generale in analogia alle norme vigenti nel Regno.

Art. 7.

Il comandante delle truppe è il consulente del Governatore generale nelle questioni militari. Cura tutto quanto ha attinenza colla difesa territoriale della Colonia, sottoponendo al Governatore i necessari provvedimenti, provvede, secondo le direttive di lui, a tutto ciò che si riferisce al regime delle forze militari e alla loro amministrazione, e presenta al Governatore generale le proposte per la destinazione in Colonia e per il rimpatrio degli ufficiali preposti ai vari comandi, reparti ed uffici militari.

Ove il Governatore generale ravvisi la necessità di operazioni militari, il comandante delle truppe provvede allo studio, all'organizzazione e all'esecuzione di esse, nei limiti e con gli scopi indicati dal Governatore generale.

Art. 8.

Le forze marittime ed aeree assegnate alla Colonia dipendono dagli ufficiali rispettivamente incaricati del comando di esse.

Spetta al comandante delle truppe di provvedere al coordinamento per la preparazione e per l'impiego delle suddette forze con quelle terrestri.

Art. 9.

Il Governatore generale non può corrispondere con Amministrazioni dello Stato, coi rappresentati dell'Italia all'estero e con autorità di Stati esteri, se non per il tramite, ovvero in seguito ad espressa autorizzazione del Ministro per le colonie.

I funzionari civili e militari della Colonia non possono avere rapporti ufficiali con qualsiasi amministrazione, ufficio, ente o persona fuori del territorio della Colonia se non per il tramite o con espressa autorizzazione del Governatore generale, salvo le eccezioni stabilite dagli ordinamenti speciali.

Art. 10.

Il Governatore generale e i fuzionari civili e militari investiti di funzioni di governo non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio di tali loro funzioni fuorchè della superiore autorità, nè sottoporsi per qualsiasi ragione a procedimento penale o arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione del Ministro per le colonie se si tratta del Governatore generale, e di questo se si tratta degli altri funzionari.

Il Governatore generale informa il Ministro per le colonie delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria e della risposta data.

Eguale norma si osserva per quei cittadini italiani libici ai quali sia riconosciuta nelle forme di legge la qualità di capi o notabili locali.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO.

Art. 11.

La Libia si divide in quattro Commissariati provinciali ed in un Territorio militare del Sud.

I limiti di giurisdizione territoriale di ogni Commissariato provinciale e del Territorio militare del Sud sono sta-

biliti con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Governatore generale. Il decreto medesimo stabilirà i capoluoghi dei Commissariati provinciali e del Territorio militare del Sud.

A capo del Commissariato provinciale è posto un commissario generale, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie e scelto fra i funzionari di grado 4° del ruolo direttivo coloniale.

A capo del Territorio militare del Sud è posto un comandante nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Governatore e scelto fra gli ufficiali di grado non superiore a quello di generale di brigata del Regio esercito.

Art. 12.

Il commissario generale ed il comandante del Territorio militare del Sud sono la più alta autorità nell'ambito della rispettiva circoscrizione e vi rappresentano il Governatore generale. Essi provvedono al governo, all'ordine e alla sicurezza del territorio di propria giurisdizione, dispongono della forza pubblica e possono richiedere la forza armata quando questa non sia già ai loro ordini.

Il comandante del Territorio militare del Sud, per quanto concerne i soli servizi militari, è alla diretta dipendenza del comandante delle truppe della Colonia e, secondo le direttive da questo impartite, cura quanto ha attinenza alla difesa militare del territorio stesso, alla disciplina, all'impiego ed all'addestramento delle forze militari ivi assegnate o comunque dislocate.

Art. 13.

Ogni Commissariato provinciale si divide in Circondari, Residenze e Distretti.

A capo del Circondario è posto un commissario circondariale; della Residenza un residente; del Distretto, un agente distrettuale.

Il Territorio militare del Sud si divide in Zone e Sottozone militari, con a capo, rispettivamente un comandante di Zona e Sottozona.

La ripartizione in Circondari, Residenze, Distretti, Zone e Sottozone, è fatta con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore generale.

Le attribuzioni dei capi delle suddette circoscrizioni saranno stabilite dall'ordinamento politico-amministrativo.

Art. 14.

I capoluoghi di Comimssariato provinciale e di Circondario sono sedi di Municipio.

Possono essere sedi di municipi anche i capoluoghi del territorio e delle zone militari del Sud nonchè i centri abitati di notevole importanza.

I municipi sono istituiti con decreto del Ministro per le colonie che ne stabilirà altresì la circoscrizione.

Ogni municipio è dotato di personalità giuridica; ed è retto da un podestà il quale, nei Municipi aventi sede nei capoluoghi di Commissariato provinciale e di circondario, è assistito da una Consulta.

I consultori municipali sono in numero di sei nei capoluoghi di Commissariato provinciale e in numero di quattro nei capoluoghi di circondario.

Nei Municipi aventi sede nei capoluoghi di Commissariato provinciale il podestà può essere coadiuvato da un vice podestà.

Art. 15.

I podestà dei Municipi aventi sede nei capoluoghi di Commissariato provinciale sono nominati con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore generale, e scelti fra i funzionari della carriera direttiva coloniale.

Negli altri casi, i podestà sono nominati con decreto del Governatore generale su proposta del commissario generale, e scelti fra le persone in possesso dei requisiti prescritti.

I vice podestà ed i consultori municipali sono nominati con decreto del Governatore generale, su proposta del commissario generale.

Art. 16.

Nei centri abitati non costituiti in Municipi, le funzioni di carattere municipale sono disimpegnate dal capo della circoscrizione locale o da un suo delegato, il quale vi provvede nei limiti stabiliti dal Governatore generale, osservando, in quanto applicabili, le norme per il funzionamento dei Municipi.

Art. 17.

Le popolazioni nomadi o seminomadi della Tripolitania e della Cirenaica sono ripartite secondo la tradizionale loro costituzione, in tribù e, ove occorra, in sottotribù.

A ciascuna di esse è preposto un capo, nominato dal commissario generale.

Art. 18.

Il capo della tribù risponde personalmente alle competenti autorità di Governo dell'ordine e della sicurezza del territorio di soggiorno e di percorso della tribù.

Esercita, nell'ambito della tribù, le facoltà e i poteri disciplinari consentiti dalle consuetudini riconosciute dal gruppo.

Disimpegna le altre attribuzioni che gli siano conferite dall'ordinamento politico-amministrativo e dagli altri ordinamenti in vigore nella Colonia.

Sotto la sua diretta vigilanza e responsabilità, i capi delle sottotribù esercitano, nell'ambito dei loro gruppi, analoghe funzioni, secondo le norme sancite dagli ordinamenti.

DEI CORPI CONSULTIVI.

Art. 19.

Presso il Governo della Libia sono istituiti una Consulta generale ed un Consiglio di Governo.

Presso ogni Commissariato provinciale è istituito un Consiglio amministrativo provinciale.

Art. 20.

La Consulta generale è presieduta dal Governatore generale. In caso di assenza o di impedimento ne assume la presidenza il Reggente del Governo.

Essa è composta:

dal segretario generale del Governo;
dal comandante delle truppe;
dai commissari generali;
dal comandante del Territorio militare del Sud;
dal segretario federale del Partito Nazionale Fascista;
dal presidente della Corte d'appello;
dal procuratore generale della Corte d'appello;
dai direttori di Governo;
dai podestà dei capoluoghi di Commissariato provinciale;
dai cadì dei capoluoghi di Commissariati provinciali.

Possono, inoltre, far parte della Consulta generale i funzionari ed ufficiali preposti ai vari servizi della Colonia, non compresi nelle categorie sopraindicate, i rappresentanti delle associazioni sindacali, del Consiglio coloniale dell'economia corporativa, delle Casse di risparmio e degli Istituti bancari e di assicurazioni e degli altri enti pubblici aventi sede in Colonia.

Art. 21.

Con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore generale, sarà stabilito il numero dei funzionari ed ufficiali nonchè dei rappresentanti di associazioni ed enti che possono far parte della Consulta generale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Essi sono nominati con decreto del Ministro per le colonie al principio di ogni anno, sentito il Governatore generale, e non possono essere rimossi dall'ufficio che con decreto motivato, emesso nella stessa forma.

In casi di speciale gravità e nell'attesa del decreto Ministeriale di rimozione, possono essere sospesi con decreto del Governatore generale.

Art. 22.

La Consulta generale è convocata nella sede del Governo.

Essa tiene due sessioni ordinarie all'anno: una entro i mesi di maggio e giugno e l'altra entro i mesi di novembre e dicembre.

Può essere inoltre convocata in sessioni straordinarie, ogni qualvolta il Governatore generale lo ritenga necessario.

Art. 23.

La Consulta generale esamina e discute gli oggetti portati all'ordine del giorno dal Governatore generale e riflettenti i problemi di carattere generale che interessano la Colonia; e in merito agli stessi dà parere ed avanza proposte.

Il parere della Consulta generale deve essere sempre richiesto sui seguenti argomenti:

a) programmi annuali di opere pubbliche od altri programmi di carattere generale;

b) problemi d'indole generale riflettenti la valorizzazione agricola, economica ed industriale della Colonia;

c) imposizione di tributi;

d) tutte le materie per le quali sia prescritto da speciali disposizioni.

Ogni qualvolta il Governatore generale non accolga il parere della Consulta generale, ne informa il Ministro per le Colonie.

I verbali della Consulta generale sono comunicati in copia al Ministero delle colonie.

Art. 24.

Il Consiglio di Governo è presieduto dal Governatore generale o, per la sua delegazione, dal segretario generale.

Esso è costituito, oltre che dal segretario generale, dal procuratore generale presso la Corte di appello, dai direttori di Governo e dal capo dell'ufficio dell'Avvocatura dello Stato.

I funzionari preposti ai vari servizi della Colonia possono essere chiamati a partecipare alle adunanze con voto consultivo, quando si discutano materie attinenti alla loro competenza.

Art. 25.

Il Consiglio di Governo deve essere sentito:

a) sui progetti di bilancio preventivo;

b) sui progetti di regolamenti, che debbono essere emanati dal Governatore generale, in applicazione del successivo art. 45;

c) sull'imposizione dei tributi di carattere locale di cui all'art. 32;

d) in tutti gli altri casi, nei quali speciali ordinamenti ne prescrivano il parere, o che il Governatore generale giudichi conveniente deferire all'esame del Consiglio.

Ogni qualvolta il Governatore generale non accolga il parere del Consiglio, ne informa il Ministro per le colonie.

Nei casi di urgenza ammessa dagli ordinamenti speciali può prescindersi dal parere del Consiglio di Governo.

I verbali del Consiglio sono dal Governatore generale comunicati in copia al Ministero delle colonie.

Art. 26.

Il Consiglio amministrativo provinciale è presieduto dal commissario generale o, in caso di assenza o impedimento, da chi ne esercita le funzioni.

Esso è costituito:

dal presidente del Tribunale o da un giudice della sezione di Tribunale;

dai capi degli uffici del Commissariato provinciale;

dall'ufficiale del Regio esercito più elevato in grado investito di comando di truppa nel territorio della circoscrizione provinciale;

dal rappresentante del P. N. F.

I funzionari preposti ai servizi tecnici del Commissariato provinciale possono essere chiamati a partecipare alle adunanze con voto consultivo, quando si discutano materie riguardanti la loro competenza.

Art. 27.

Il Consiglio amministrativo provinciale, oltre a pronunciarsi sugli affari demandatigli dalle leggi e dai regolamenti, dà parere sulle questioni d'interesse della circoscrizione, che il commissario generale creda opportuno di proporgli.

Ogni qualvolta il commissario generale non accolga, se prescritto, il parere del Consiglio, ne informa il Governatore generale. I verbali del Consiglio sono dal commissario generale comunicati in copia al Governo della colonia.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

Art. 28.

La giustizia civile e penale è amministrata dalla Magistratura ordinaria, all'infuori dei casi previsti dalla legge per la difesa dello Stato 25 novembre 1926, n. 2008, e delle materie indicate nel comma successivo.

I Tribunali della Sciaria giudicano delle questioni relative allo statuto personale, al diritto di famiglia, al diritto successorio e alle pratiche religiose dei cittadini libici musulmani. Le stesse competenze, eccettuato il diritto successorio, hanno i tribunali rabbinici per i cittadini libici israeliti.

Art. 29.

Le norme per l'amministrazione della giustizia, per la costituzione e il funzionamento dei tribunali civili e penali, dei tribunali sciaraitici e dei tribunali rabbinici sono stabilite dall'ordinamento giudiziario.

Le circoscrizioni giudiziarie sono determinate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, udito il Governatore generale.

Della Magistratura finanziaria.

Art. 30.

L'amministrazione del patrimonio, la gestione del bilancio della Colonia, le funzioni di controllo e di vigilanza della Corte dei conti, sono regolate dall'ordinamento amministrativo contabile.

Art. 31.

Sono devolute per intero al bilancio della Colonia e di esse costituiscono le entrate proprie:

a) i proventi delle imposte, delle tasse e degli altri tributi erariali;

b) i redditi dei beni patrimoniali e quelli derivanti dalle concessioni di qualsiasi specie, nonchè il ricavato dalla alienazione dei beni patrimoniali della Colonia;

c) gli introiti per vendite di materiali;

d) tutte le altre entrate che la Colonia abbia diritto di riscuotere.

Art. 32.

Con decreto Reale, emanato a norma del successivo art. 44, sono stabilite le imposte e le tasse, indicati i tributi di carattere locale, che il Governatore generale ed i Municipi hanno facoltà d'imporre, e stabiliti i limiti per tali imposizioni.

Le imposte e le tasse e gli altri tributi, ad eccezione di quelli devoluti ai Municipi, di qualunque natura essi siano, dovranno indistintamente affluire al bilancio coloniale, in quanto colpiscono persone o enti, per le attività personali e patrimoniali che essi svolgono nella Colonia.

Resta, però, esclusa qualunque devoluzione al bilancio coloniale delle entrate rappresentate da ritenute dirette che la Finanza può fare, a mente delle norme in vigore, su determinati pagamenti disposti a favore di persone ed enti residenti in Colonia.

Della cittadinanza italiana libica.

Art. 33.

Sono cittadini italiani libici:

il figlio, ovunque nato, di padre cittadino italiano libico o, nel caso questi sia ignoto, di madre cittadina italiana libica;

la donna maritata ad un cittadino italiano libico;

i nati in Libia, dovunque residenti, che non siano cittadini italiani metropolitani o cittadini o sudditi stranieri in conformità alle leggi italiane;

il figlio di ignoti, trovato in Libia, si presume sino a prova contraria ivi nato.

Art. 34.

Tutte le persone che hanno la loro residenza in Libia e che non siano cittadini metropolitani oppure cittadini o sudditi stranieri, si presumono avere la qualità di cittadini italiani libici.

Art. 35.

Per l'esercizio dei diritti sanciti dalla presente legge e fino a che non sarà provveduto all'istituzione degli uffici di stato civile, le attestazioni necessarie a comprovare le condizioni prescritte dall'art. 33 sono rilasciate per i musulmani dai capi dei quartieri di abituale residenza (imàn e muchtàr) o dai capi delle tribù o delle sottotribù di appartenenza, e, per gli israeliti dai rabbini delle singole comunità, con il visto del commissario generale.

Art. 36.

I cittadini italiani libici che abbiano o trasferiscano all'estero la loro residenza non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri se non ne abbiano prima avuto autorizzazione con Regio decreto.

Essi perdono la qualità così acquistata per il fatto di trovarsi nel territorio delle Libia, del Regno o delle altre Colonie italiane.

Art. 37.

Al cittadino italiano libico può essere concesso, su sua domanda, la cittadinanza metropolitana, purchè si trovi nelle condizioni seguenti:

1° aver compiuti 21 anni di età;

2° non essere poligamo;

3° non essere mai stato condannato per reato implicante la perdita dei diritti politici;

4° aver almeno superato l'esame di promozione dalla terza classe elementare italiana.

Inoltre deve trovarsi in una almeno delle seguenti condizioni speciali:

a) aver servito con fedeltà e con onore nel Regio esercito o nella Regia marina o nella Regia aeronautica o in altro corpo militare dello Stato;

b) essere titolare di una funzione pubblica governativa o di una pensione corrisposta dallo Stato;

c) essere insignito di una decorazione o di una distinzione onorifica concessa dal Governo;

d) essere nato da un cittadino italiano libico divenuto cittadino metropolitano, quando il richiedente aveva già oltrepassato il 21° anno di età.

Art. 38.

Per l'acquisto, a norma dell'articolo precedente, della cittadinanza metropolitana, da parte di cittadini italiani libici, si segue, in quanto possibile, la procedura stabilita dalle disposizioni vigenti nel Regno e dai relativi regolamenti.

Art. 39.

In Libia tutti indistintamente i cittadini italiani libici sono uguali dinanzi alla legge.

Art. 40.

I cittadini italiani libici conservano i propri statuti personale e successorio, se di religione mussulmana; e il proprio statuto personale, se di religione israelita. Essi godono, inoltre, i seguenti diritti civili e politici:

1° garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge;

2° inviolabilità del domicilio, nel quale l'autorità potrà accedere soltanto in forza della legge e con le forme prescritte in armonia con le consuetudini locali;

3° inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione per cause di pubblica utilità e previo pagamento della giusta indennità e salve le altre limitazioni stabilite nelle leggi penali e negli ordinamenti di polizia;

4° diritto a concorrere alle cariche civili e militari nelle Colonie, in base ai relativi ordinamenti che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di concorso;

5° esercizio professionale in Colonia, a condizione del possesso dei necessari titoli.

Art. 41.

È garantito il rispetto delle religioni e delle consuetudini locali.

Art. 42.

Nelle scuole, istituite a cura del Governo della Libia secondo gli speciali ordinamenti che regolano la materia, non potranno essere oggetto di insegnamento ai mussulmani e agli israeliti principi che siano in contrasto con la loro religione.

L'insegnamento privato è libero, ma il Governo ne esercita la vigilanza.

DELLE NORME GIURIDICHE.

Art. 43.

I codici civile, commerciale e penale, quelli di procedura civile e di procedura penale, quello penale per l'esercito e penale militare marittimo e le relative disposizioni complementari in vigore nel Regno sono estesi di diritto alla Libia e devono esservi osservati, per quanto è consentito dalle condizioni locali, tenuto conto delle tradizioni e delle consuetudini locali, e salvo le modificazioni ad essi apportate con speciali disposizioni legislative.

Le leggi in vigore nel Regno riguardanti le opere pubbliche, la sanità, le dogane, i monopoli fiscali, i servizi militari, i servizi postali ed elettrici, nonchè i relativi regolamenti, saranno ugualmente e con gli stessi limiti applicate nella Libia per tutti quei casi in cui la materia non sia già o non venga regolata da speciali disposizioni.

Art. 44.

Fermo quanto dispone l'articolo precedente, all'emanazione di norme aventi forza di legge per la Libia si provvede con Reali decreti, su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Nello stesso modo possono essere estese alla Libia norme legislative vigenti nel Regno.

Le norme legislative, che saranno emanate nel Regno a modifica dei codici estesi alla Libia in virtù del precedente articolo, vi avranno vigore senza che occorra esplicita estensione.

Parimenti sono estese di diritto alla Libia le norme legislative e regolamentari del Regno, richiamate da leggi, decreti o regolamenti emanati per la Colonia o estesi ad essa.

Le leggi, i decreti ed i regolamenti che saranno emanati per la Libia o ad essa comunque estesi, ad eccezione dei codici di cui all'articolo precedente e delle relative norme modificatrici, non si intendono estese al Territorio militare del Sud se non ne è fatta espressa menzione.

Art. 45.

I regolamenti per l'applicazione delle norme aventi forza di legge sono emanati dal Ministro per le colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Art. 46.

La facoltà regolamentare di cui all'articolo precedente può essere delegata al Governatore generale, il quale la esercita nei modi e con le forme stabilite dalla presente legge.

Al Governatore generale spetta altresì la facoltà di emanare ogni altro regolamento, nei limiti stabiliti dagli ordinamenti e dalle leggi speciali.

Il Governatore generale può, in via eccezionale, adottare provvedimenti che eccedono la facoltà regolamentare di cui ai precedenti comma, quando siano imposti da ragioni gravi ed urgenti di ordine pubblico, di sicurezza o di sanità pubblica.

Tali provvedimenti sono presi con decreto motivato, previa autorizzazione del Ministro per le colonie, e, in caso di assoluta urgenza, anche senza tale autorizzazione, salva, però, la immediata loro comunicazione al Ministro. Contro di essi non è ammesso alcun gravame amministrativo o giudiziario.

Il Ministro per le colonie ha sempre la facoltà di annullare, sentito il Consiglio superiore coloniale, i regolamenti, i decreti e le ordinanze emanate dal Governatore generale.

Art. 47.

Nell'ambito della propria circoscrizione il commissario generale ed il comandante del Territorio militare del Sud possono emanare regolamenti, nei limiti delle facoltà loro delegate dal Governatore generale.

Essi possono anche adottare, in via eccezionale, provvedimenti che eccedono tali loro facoltà, quando siano imposti da ragioni gravi ed urgenti di ordine pubblico, di sicurezza o di sanità pubblica, previa autorizzazione del Governatore generale, o, in caso di assoluta urgenza, anche senza tale autorizzazione, salvo però la immediata loro comunicazione al Governatore generale.

Il Governatore generale ha la facoltà di annullare, sentito il Consiglio di Governo, i provvedimenti di qualsiasi natura emanati dai commissari generali e dal comandante del Territorio militare del Sud.

Art. 48.

I regolamenti municipali e quelli comunque relativi ai servizi urbani sono deliberati dai capi delle amministrazioni municipali ovvero dai funzionari incaricati dei servizi municipali, ed approvati dal Governatore generale.

Art. 49.

Per la inosservanza dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli 46, 47 e 48 le autorità da cui i provvedimenti stessi sono emanati, hanno facoltà di comminare l'arresto fino ad un mese o l'ammenda fino a lire cinquecento.

Con l'ordinamento politico-amministrativo sarà regolato il procedimento amministrativo per le oblazioni.

Art. 50.

Le leggi, i decreti e i regolamenti che dovranno aver vigore in Libia, ivi compresi i codici, le norme legislative emanate nel Regno a loro modifica, nonchè le altre norme contemplate nell'ultima parte dell'art. 43 vi diverranno obbligatori nel trentesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto.

La pubblicazione si effettuerà, per i codici, mediante il deposito del testo in lingua italiana presso i Municipi e le cancellerie dei Tribunali, sezioni di Tribunale e delle giudicature, e l'annuncio in lingua italiana ed araba, nel *Bollettino ufficiale* della Colonia, dell'avvenuto deposito; e, per le altre disposizioni legislative, mediante l'inserzione nel bollettino stesso del loro testo in lingua italiana, e l'annuncio in lingua italiana e araba, di tale inserzione.

Il Governatore generale ha facoltà di ordinare che sia contemporaneamente inserito nel bollettino anche il testo arabo delle disposizioni pubblicate, come pure che le mede-

sime siano in tutto o in parte rese note alle popolazioni di tutto il territorio o di determinate località, per opera di pubblici banditori e con quegli altri mezzi che risultino meglio idonei allo scopo.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 51.

In tutti gli atti ufficiali e nello svolgimento delle pratiche presso i pubblici uffici possono essere usate in Libia tanto la lingua italiana quanto quella araba.

Art. 52.

Le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge, quando non sia altrimenti disposto, saranno emanate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale e di concerto col Ministro per le finanze in tutti i casi in cui si tratti di materia di sua competenza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 53.

I bilanci di previsione della Tripolitania e della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1935-36 saranno compilati separatamente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 60 dell'ordinamento amministrativo-contabile, approvato con R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271.

Entro i limiti complessivi degli stanziamenti sarà successivamente provveduto, con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze, alla formazione del bilancio unificato della Libia.

Con lo stesso decreto Reale saranno altresì dettate, ove occorra, le modalità necessarie per detta unificazione.

Art. 54.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Con la entrata in vigore di essa s'intendono abrogati:

la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica del 26 giugno 1927, n. 1013, modificata con i Regi decreti-legge 8 aprile 1929, n. 1201, convertito nella legge 11 gennaio 1930, n. 8, e 20 luglio 1934, numero 1326; ferme restando le norme relative alla Corte dei conti;

il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1231, che dà facoltà di preporre un unico Governatore al Governo della Tripolitania e della Cirenaica;

il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1338, che apporta varianti alla ripartizione del Territorio del Sud Tripolitano e Cirenaico.

Tutte le altre norme attualmente vigenti in Tripolitania e in Cirenaica continueranno ad avere integrale applicazione fino a quando non saranno modificate o sostituite.

Tuttavia il Ministro per le colonie potrà, di concerto, ove occorra, con i Ministri competenti, emanare con proprio decreto, e non oltre il 30 giugno 1936, norme provvisorie atte a mettere gli ordinamenti già vigenti in armonia con la presente legge.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 55.

Per l'attuazione della presente legge la tabella organica I Personale direttivo dell'Amministrazione coloniale, allegata al R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1270, è sostituita dalla seguente:

TABELLA I.

Personale direttivo — Gruppo *A*.

Grado	Qualifica	Numero
2°	Governatore generale di colonia	1
2°	Governatori di colonia	2
3°	Segretari generali di colonia di 1ª classe	1
4°	Segretari generali di colonia di 2ª classe	6
4°	Commissari generali	4
5°	Ispettori generali	1
5°	Direttori coloniali di 1ª classe	7
6°	Ispettori superiori	2
6°	Direttori coloniali di 2ª classe	24
7°	Commissari di 1ª classe	33
8°	Commissari di 2ª classe	36
9°	Primi segretari coloniali	43
10-11°	Segretari e Vice segretari coloniali	46
	Totale	206

Art. 56.

Le funzioni politico-amministrative previste dai precedenti articoli saranno conferite al personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale, nei limiti del numero complessivo del personale stesso stabiliti, pei singoli gruppi e gradi, dai relativi organici.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni limitatrici relative alla facoltà di disporre i collocamenti fuori ruolo del personale di ruolo delle carriere coloniali.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le colonie, saranno emanate le norme necessarie, a modificazione e integrazione di quelle in vigore, per l'ordinamento, il funzionamento e la sistemazione dei servizi di ragioneria nelle Colonie, anche nei riguardi del relativo personale.

Con separato provvedimento, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, verranno apportate le variazioni occorrenti ai ruoli organici delle Ragionerie centrali.

Art. 57.

Con successivo provvedimento da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, saranno rivedute le tabelle organiche per gli altri gruppi del personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale ed apportate ad esse le necessarie modificazioni in relazione alle esigenze dei servizi, esclusi però l'aumento di spesa complessiva e l'elevazione gerarchica di ogni carriera.

Con altro provvedimento da emanare nelle forme di cui al precedente comma, saranno fissate le tabelle per il personale dei servizi indicati all'art. 3 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, rispettivamente convertiti nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, e nella legge 14 giugno 1934, n. 1270, apportando ai detti provvedimenti legislativi le modificazioni che si renderanno necessarie in rapporto alle esigenze dei servizi tecnici coloniali, senza peraltro supe-

rare gli attuali limiti complessivi di spesa o migliorare comunque il trattamento economico ora in vigore per il predetto personale.

Art. 58.

Con successivo Nostro decreto le tabelle organiche del R. Corpo delle truppe coloniali della Tripolitania, di cui al R. decreto 10 dicembre 1931, n. 1762, e quelle delle Legioni libiche permanenti previste dall'ordinamento approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, saranno ridotte del seguente personale:

a) seniori della M.V.S.N. 2
b) centurioni della M.V.S.N. 5
c) tenenti del Regio esercito o capi manipoli della M.V.S.N. 12

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 74. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. **2013**.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie piacentine a vapore.

N. 2013. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie piacentine a vapore.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1934 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1934.
Norme per l'importazione in esenzione da diritti di confine del butil-xilene e dell'alcool butilico terziario destinati alla fabbricazione del muschio-xilene.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1495, che accorda la franchigia doganale per il butil-xilene e per l'alcool butilico terziario destinati alla fabbricazione del muschio-xilene;

Determina:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio specifico e da dazio sul valore del butil-xilene (voce ex 764) e dell'alcool butilico terziario (voce ex 769) destinati alla fabbricazione del muschio-xilene è concessa dal direttore superiore della Circoscrizione doganale nel territorio della quale si trova lo stabilimento destinatario, su domanda corredata da un certificato del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa attestante che il richiedente ha la qualità di fabbricante di muschio-xilene.

Art. 2.

Il butil-xilene e l'alcool butilico, ammessi in esenzione da diritti di confine a sensi del precedente articolo, subito dopo l'arrivo nello stabilimento destinatario devono essere assunti in apposito registro di carico e scarico, i cui fogli saranno previamente numerati e vistati dalla dogana.

Se i prodotti non sono subito impiegati, devono essere depositati e custoditi in apposito magazzino chiuso a doppia chiave, una delle quali rimarrà in possesso della dogana.

È obbligo del fabbricante di tenere al corrente le registrazioni in maniera che dal registro di carico e scarico appaiano con la massima evidenza, le quantità di ciascuna delle dette materie prime a mano a mano importate in esenzione da diritti di confine ed introdotte nello stabilimento, nonchè le quantità delle materie stesse impiegate nella fabbricazione del muschio-xilene e l'esito finale di quest'ultimo prodotto.

Art. 3.

La dogana, col concorso del laboratorio chimico circoscrizionale, accerta e controlla, all'atto della importazione e di poi saltuariamente durante la lavorazione, la natura e l'impiego dei suindicati prodotti ammessi in esenzione e si assicura della regolare tenuta del registro di carico e scarico e della corrispondenza a verità delle relative annotazioni.

Concorre a tale vigilanza su l'impiego dei prodotti e sulla tenuta dei prescritti registri il competente Comando della Regia guardia di finanza, al quale la dogana segnalerà subito e di volta in volta le singole importazioni.

Le spese per indennità, spettanti ai chimici nonchè ai funzionari doganali e militari della Regia guardia di finanza, per i controlli ed accertamenti suddetti, sono a carico del fabbricante.

A tal fine il fabbricante dovrà fare sulla dichiarazione per importazione od a parte, apposita dichiarazione con la quale si impegna a corrispondere le indennità sopra dette.

Art. 4.

Si considerano come importati in contrabbando l'alcool butilico ed i butil-xilene rilasciati in franchigia doganale in base al R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1495, se impiegati per usi diversi dalla fabbricazione del muschio-xilene.

Roma, addì 18 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10501)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 379 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Filomena ved. Zuclich Gaudenzio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1

e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ossero e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Filomena ved. Zuclich Gaudenzio fu Simeone Sidrovich e della fu Maria Maver, nata ad Ossero il 21 aprile 1876 e residente ad Ossero, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zuclich in « Zuccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli, nati ad Ossero: Maria, il 20 marzo 1899; Giovanni, il 26 luglio 1900; Simeone, il 29 aprile 1906; Onorato, il 21 febbraio 1908; Giuseppe, il 14 maggio 1915 e Giovanna l'11 aprile 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(8391)

N. 373 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zuclich Giovanni di Stefano.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ossero e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Zuclich Giovanni del fu Stefano e di Bosniach Giovanna, nato a Ossero il 14 agosto 1872 e residente a Ossero, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zuclich in « Zulini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie: Faresich Maria di Gaudenzio e fu Soccolich Antonia, nata a Neresine, il 22 ottobre 1884, ed ai figli nati a Ossero: Stefano, il 9 agosto 1907 e Gaudenzio, il 10 gennaio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(8392)

N. 374 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zuchlich Stefano fu Giovanni.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ossero e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Zuclich Stefano del fu Giovanni e della fu Crivicich, nato ad Ossero il 28 marzo 1846 e residente ad Ossero, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zuclich in « Zulini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Bosniach Giovanna fu Francesco e fu Burburan Maria, nata ad Ossero il 7 dicembre 1848.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(8393)

N. 375 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zuclich Antonio fu Antonio.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ossero e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Zuclich Antonio del fu Antonio e della fu Sidrovich Maria, nato a Ossero il 29 maggio 1909 e residente a Ossero, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zuclich in « Zulini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alle sorelle, nate a Ossero: Emma, il 26 settembre 1910, Maria, il 9 aprile 1914 e Caterina, il 14 settembre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(8394)

N. 67 Z.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Zugan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zugan Domenico, figlio del fu Antonio e di Gardes Lucia, nato a Villa Gardossi (Buie) il 30 aprile 1864 e abitante a Buie è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zogani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scherlich Mersich Maria fu Biagio e fu Zogovic Maria, nata a Portole il 4 gennaio 1879, ed al figlio Antonio, nato a Villa Gardossi il 27 ottobre 1894; alla nuora Crevatin Antonia di Antonio e di Paolettich Maria, nata a Villa Gardossi il 23 gennaio 1897, moglie di Antonio Zugan ed ai nipoti, figli di Antonio Zugan e di Antonia Crevatin, nati a Villa Gardossi: Emilio, il 22 novembre 1920; Evelina, il 19 ottobre 1922 ed Emilia, il 17 gennaio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8387)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 17 dicembre 1934, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292, del 13 dicembre 1934, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina la importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti.

(10515)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 18 dicembre 1934 ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1934, n. 295, concernente provvedimenti in materia di tasse di bollo.

(10516)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 267.

Media dei cambi e delle rendite

del 19 dicembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.72
Inghilterra (Sterlina)	57.95
Francia (Franco)	77.275
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.74
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.80
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.585
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6901
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.905
Olanda (Fiorino)	7.932
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	2.995
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	84.525
Id. 3,50 % (1902)	83.425
Id. 3 % lordo	64.275
Prestito Conversione 3,50 %	83.70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.675
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.125
Id. id. 5 % id. 1941	103.575
Id. id. 4 % id. 1943	99.425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 %	275950	3.500 —	Caroli *Adelaide* fu Amedeo, nubile, domt. a Napoli	Caroli *Adele* fu Amedeo, domt. a Napoli.
»	310901	157,50	Cannarella Giuseppe, Maria, Siria fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Crosara Antonia, ved. di Cannarella Antonio, domt. a Milano.	Cannarella Giuseppe, Maria, Siria fu Antonio *o Antonino*, minori ecc. come contro.
»	69905	420 —	Raiteri *Giuseppe-Luigi* di Giuseppe, domt. a Camagna Monferrato (Alessandria).	Raiteri *Luigi* di Giuseppe, domt. come contro.
»	431097	819 —	*Buscini Grazia* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Gallaro Concettina fu Natale, domt. a Pozzallo (Ragusa).	*Busciuni Orazia* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	302529	87,50	Prisco *o di Prisco* Salvatore *di Domenico*, minore sotto la p p. del padre, domt. a Terzigno (Napoli).	*Prisco* Salvatore di *Antonio*, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	358424	520 —	Beccaria *Carmela*, Enrico e Giuseppe fu Cesare, minori sotto la tutela di Beccaria Attilio fu Bonaventura, domt. a Brescia, in parti uguali.	Beccaria *Angela-Domenica-Carmela*, Enrico e Giuseppe fu Cesare, minori ecc. come contro.
3,50 %	360590	98 —	Pasteur *Francesco* fu *Grato*, domt. a Fontainemore (Torino) ipotecata.	Pasteur *Giovanni-Francesco* fu *Giovanni-Grato*, domt. come contro, ipotecata.
»	684495	122,50	Pasteur Giovanni-Francesco fu *Grato*, domt a Pont-S. Martin (Torino) ipotecata.	Pasteur Giovanni-Francesco fu *Giovanni-Grato*, domt. come contro, ipotecata.
»	263278	322 —	Cazzani Costanzo fu Carlo, domt. a Pavia; con usufrutto vitalizio a De Giorgi *Giuseppina* fu Pietro, domt. a Pavia.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a De Giorgi *Maria-Giuseppa* fu Pietro, domt. a Pavia.
»	251115	112 —	*Furia* Maria, Salvatore, Andrea e Tommaso fu Isidoro, minori sotto la p. p. della madre *Furia* Antonina fu Salvatore, ved. di *Furia* Isidoro, domt. a Ficazzi (Palermo); con usufrutto vitalizio a *Furia* Antonina di cui sopra.	*Floria* Maria, Salvatore, Andrea e Tommaso fu Isidoro, minori sotto la p. p. della madre *Floria* Antonina fu Salvatore, ved. di *Floria* Isidoro, domt. come contro; con usufrutto vitalizio a *Floria* Antonina di cui sopra.
»	48740	45,50	*Manzi* Matilde di Antonio, domt. a Napoli.	*Mansi* Matilde di Antonio, domt. a Napoli.
Prestito Nazionale 5 %	20350	100 —	Bianchi *Annetta* fu Angelo-Alessandro, minore sotto la p p. della madre Acquarone Maria, ved. di Bianchi Angelo-Alessandro, domt. a Novi Ligure (Alessandria).	Bianchi *Anita* fu Angelo-Alessandro, minore, ecc. come contro.
3,50 %	387061	787,50	Delmiglio *Luigi*, Celestina, Carolina, Albertina e *Santina*, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Piacenza.	Delmiglio Celestina, Carolina, Albertina e *Sante-Alessandro di Giuseppe*, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Piacenza: *ed eredi indivisi* di Delmiglio *Luigi di Giuseppe*.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Debito Comuni di Sicilia	8462	96, 90	Cannizzo Girolamo del fu Sebastiano qual marito e dotatario della signora Palazzolo *Antonietta* fu Girolamo.	Cannizzo Girolamo del fu Sebastiano qual marito e dotatario della signora Palazzolo *Rosaria-Maria-Eletta* fu Girolamo.
3, 50 %	305120	21 —	*La Porta* Giacomo fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Del Santo Carmela, ved. di *La Porta* Angelo, domt. a Castel Campagnano (Caserta).	*Della Porta* Giacomo fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Del Santo Carmela ved. di *Della Porta* Angelo, domt. come contro.
»	19705	220, 50	De Ciampis *Michela-Arcangela-Filomena* di Michele, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Morcone (Benevento).	De Ciampis *Filomena-Michela-Arcangela* di Michele, minore ecc. come contro.
»	257114	70 —	Quintili Silvia fu *Emilio* minore sotto la p. p. della madre Crisanti Flora fu Francesco, ved. Quintili domt. a Roma.	Quintili Silvia fu *Emidio*, minore ecc. come contro.
3, 50 % Mista	2183	700 —	*Avino* Alfonso fu Ferdinando, domt. a Viggiano (Potenza).	*d'Avino* Alfonso fu Ferdinando, domt. a Viggiano (Potenza).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10428)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 63.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1907 — Data: 14 marzo 1934 — Ufficio: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Cioccatto Giacomo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 con usufrutto — Rendita: L. 35, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2160 — Data: 19 giugno 1919 — Ufficio: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Porta Puglia Vittorio fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 certificato di usufrutto — Rendita: L. 28, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 125 — Data: 1° maggio 1924 — Ufficio: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Gnani dott. Renzo fu Luigi per conto d'altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 8 assegni provvisori — Rendita: L. 14.14, consolidato 4,50 %, con decorrenza 1° luglio 1895 per L. 6,62 e dal 1° ottobre 1895 per L. 7,52.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, lì 24 novembre 1934-XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10268)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del termine stabilito per la rinnovazione parziale del Consiglio dei delegati del Consorzio della bonifica di Paestum (Salerno).

Con decreto Ministeriale 11 dicembre 1934-XIII, n. 7593, è stato prorogato a tutto il 30 aprile 1935, in base all'art. 61 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il termine per la rinnovazione parziale del Consiglio dei delegati del Consorzio della bonifica di Paestum, in provincia di Salerno.

(10484)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 30

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 nov. 1934-XIII (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.840.095.820,21	— 110.683
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	26.388.568,97		— 858
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . »	102.034,39		— 115
		26.490.603,36	— 973
Riserva totale . . . . . L.		5.866.586.423,57	— 111.656
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		288.208.186,19	— 1.310
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.372.914.856,14	+ 81.071
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		3.893.067,64	— 153
Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.805.831.345,57		+ 347.626
Anticipazioni { su sete e bozzoli . . . . . . »	33.731,95		—
		1.805.865.077,52	+ 347.626
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.382.881.876,42	— 2.215
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	73.751.073,28		+ 29.233
altri . . . . »	41.846.183,44		+ 7.588
		115.597.256,72	+ 36.821
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		165.305.400,05	+ 1.243
Istituto per la ricostruzione industriale Sezione smobilizzi industriali . . . »		1.085.104.985,05	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	141.415.308,50		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	254.925.534,33		—
Debitori diversi . . . . »	542.911.528,11		+ 2.160
		1.001.737.370,94	+ 2.160
Spese . . . . L.		135.204.422,49	+ 9.623
L.		17.196.097.027,73	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		28.399.958.782,83	— 476.268
L.		45.596.055.810,56	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		391.731.082,62	— 356
TOTALE GENERALE . . . L.		45.987.786.893,18	

Saggio normale dello sconto 4 % (dal 26 novembre 1934-XIII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(6584)

D'ITALIA

- Versato L. 300.000.000.

novembre 1934 (XIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 nov 1934-XIII (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti	L.	13.161.853.300 —	+	248.852
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	324.084.041, 20	+	39.247
Depositi in conto corrente	»	430.016.471, 19	—	110.250
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —		—
Totale partite da coprire	L.	14.215.953.812, 39	+	177.549
Capitale	L.	500.000.000 —		—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati	»	68.936.570, 05	—	2.261
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.303.170.713, 97	+	192.507
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl interno - conto corrente	»	11.451.249, 44		—
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti ... L. 142.438.301, 68				—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46.000.000 —				—
Creditori diversi ... » 561.977.848, 98			—	7.511
		750.416.150, 66	—	7.511
Rendite del corrente esercizio	L.	213.668.531, 22	+	2.836
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—		—
	L.	17.196.097.027, 73		
Depositanti	»	28.399.958.782, 83	—	476.268
	L.	45.596.055.810, 56		
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	391.731.082, 62	—	356
TOTALE GENERALE	L.	45.987.786.893, 18		

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 41, 27 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . . . 44, 37 %

Servizio Ragioneria - Il capo servizio: ROSAI.

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a quattro posti di alunno d'ordine (gruppo C).

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 26 luglio 1929, n. 1397; 24 marzo 1930, n. 454; 12 giugno 1931, n. 777;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 6 gennaio 1927, n. 27; 13 dicembre 1933, n. 1706, e 5 luglio 1934, n. 1176;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, nn. 2960 e 3084; 8 maggio 1924, n. 843 e 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 10 ottobre 1934, che autorizza a bandire, per l'anno 1935-XIII, pubblici concorsi per le ammissioni ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Presidenziale 13 dicembre 1934-XIII che approva il programma per l'esame di ammissione nella carriera d'ordine della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 4 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti (gruppo C).

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età e non superato il 25°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionario fiumano ed è portato ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista e per i decorati al valor militare.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti commi, sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde da ogni limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 5 e rivolta al Presidente della Corte dei conti, dovrà essere presentata al Segretariato generale della Corte stessa nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso recapito, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato, rilasciato personalmente dal competente Segretario Federale, comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data dell'iscrizione stessa;

f) certificato, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano menomarne l'idoneità al servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato col Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico dovrà essere unita la fotografia del candidato, firmata dal sanitario che ha rilasciato il certificato stesso e munita del visto della competente autorità comunale per l'identità personale.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità ai servizi di istituto;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

h) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protezione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza nel caso di parità di merito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, Giornale militare del 1922.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza.

Coloro che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera *e*), apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato deve contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato come sopra;

i) diploma, in originale o copia autentica, di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente;

l) stato di famiglia, rilasciato dal Podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole).

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto all'art. 2 per il requisito dell'età.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *l*) e quello di cui all'ultimo comma della lettera *h*) dell'articolo precedente, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti ed i titoli debbono anche essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano o meno prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni, indicando, nell'affermativa, per quale periodo di tempo.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *e*), *h*) e *i*) dell'art. 4, insieme alla copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del presonale.

Art. 6.

Con ordinanza presidenziale non motivata ed insindacabile potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 7.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà, secondo il programma annesso al presente decreto, di due prove scritte e di una prova orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto; quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di un primo referendario e di un referendario della Corte stessa, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal presidente.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Per la formazione della graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame la Commissione applicherà, nei casi di parità di merito, le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10.

Con decreto Presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà approvata la graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei, con la classificazione ottenuta.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova con l'assegno lordo mensile di L. 425, previa la riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e con l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Roma, 14 dicembre 1934 - Anno XIII

Il presidente: GASPERINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME.

Prove scritte.

1. Componimento d'italiano.
2. Risoluzione di un problema d'aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le due prove serviranno anche come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato.
3. Ordinamento della Corte dei conti.
4. Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.
5. Prova di dattilografia.

Il presidente: GASPERINI.

(10517)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 34 posti di agente nel personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il decreto in data 10 ottobre 1934 che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato per l'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame e per titoli a 34 posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, con l'annuo stipendio di L. 5000 oltre L. 800 annue di supplemento di servizio attivo e la eventuale aggiunta di famiglia, il tutto da ridursi a termini di legge.

Art 2.

Possono essere ammesse a tale concorso le seguenti categorie di persone le quali, oltre ad avere i requisiti sotto indicati, abbiano già soddisfatto agli obblighi di leva o comunque siano stati esentati dal servizio militare:

a) gli invalidi di guerra e minorati per la causa nazionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

b) i giovani che abbiano prestato servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare);

c) gli agenti avventizi e gli incaricati temporanei che alla data del presente decreto prestino servizio effettivo in tale qualità nella Regia marina da almeno sei mesi continuativi, e i giovani che abbiano, nella stessa qualità, prestato servizio nella Regia marina per non meno di un anno;

d) i figli degli agenti di ruolo per i fari in servizio nella Regia marina, alla data del presente decreto e gli orfani di quelli di ruolo della Regia marina morti nell'ultimo quinquennio.

Tutti i candidati, alla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 35° ad eccezione di coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 per i quali il limite massimo è portato ad anni 40; dei decorati al valore militare, degli invalidi di guerra e per la causa nazionale; degli agenti avventizi ed incaricati temporanei attualmente in servizio e degli ex sottufficiali che hanno prestato servizio nel Corpo Reali equipaggi marittimi per i quali l'età massima non dovrà eccedere il 44° anno; degli iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista indicati all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XIII, n. 1706, a 39 anni. Quest'ultimo aumento è cumulabile con quello eventualmente spettante, in base alle vigenti disposizioni, a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valore militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.

Ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del citato R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, limitatamente al conferimento dei primi quindici posti di agente, non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti, in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso, che alla data del presente decreto prestino quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande, in carta da bollo di L. 5, stese di pugno degli aspiranti e da essi sottoscritte, con l'indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, sezione 2ª) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati residenti in colonia sono autorizzati ad inoltrare nel termine suddetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni innanzi le prove di esame.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

b) certificato di studi elementari inferiori (fino alla 3ª classe) oppure il certificato di proscioglimento elementare secondo il vecchio ordinamento;

c) certificato generale (non è sufficiente il certificato penale) rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato;

d) certificato di buona condotta di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

f) certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risulti la data di iscrizione al Partito e il numero della tessera dell'anno XIII E.F. I feriti per la causa fascista dovranno allegare il relativo brevetto.

Per gli iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato suddetto dovrà essere ratificato dal Segretario o da un Vice Segretario del P.N.F.;

g) certificato, legalizzato, rilasciato da un ufficiale sanitario comunale, provinciale o dipendente dalla Regia marina o dal Regio esercito, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente al servizio dei fari e segnalamenti marittimi.

Per gli invalidi di guerra il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14 (n. 3) e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da esso certificato deve risultare oltre che la natura e il grado della invalidità anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendono idoneo alle funzioni di agente per i fari e segnalamenti marittimi;

h) certificato di esito definitivo di leva od estratto matricolare per i candidati che abbiano prestato servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare);

i) fotografia, autenticata dall'autorità municipale o da Regio notaio, sulla quale deve essere apposto, di pugno dell'aspirante, il proprio nome e cognome;

l) dichiarazione esplicita di essere disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) altri titoli da cui risultino le eventuali forme di attività che possono concorrere a meglio far valutare gli aspiranti;

n) gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale, oltre ai suddetti documenti devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

o) gli orfani di guerra o per la causa nazionale dovranno anche produrre i documenti comprovanti tale loro qualità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I documenti a corredo della domanda di ammissione possono essere redatti in esenzione di bollo purchè l'aspirante alleghi il certificato di povertà rilasciato dalla Autorità competente.

Art. 4.

Le domande degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa nazionale, corredate dai documenti suddetti, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra la quale dovrà unire ai documenti il certificato di invalidità di cui alla lettera *n*).

Le domande degli agenti avventizi che attualmente prestano o che abbiano prestato servizio nella Regia marina e degli incaricati temporanei dovranno pervenire al Ministero entro il termine stabilito dal precedente articolo, a mezzo dei Comandi delle zone fari dai quali dipendono o dipendevano, corredate, oltre che dai documenti sopra indicati, da uno speciale rapporto informativo compilato a cura dei Comandi stessi, dal quale risultino la data di ammissione in servizio, le destinazioni avute, il modo come il candidato ha esercitato le mansioni affidategli, nonchè la speciale attitudine al servizio dei fari e segnalamenti marittimi.

Le domande dei figli degli agenti di ruolo in servizio alla data del presente decreto e degli orfani di quelli di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, dovranno pure pervenire al Ministero pel tramite dei Comandi delle zone dei fari dai quali dipendono o dipendevano gli agenti di ruolo, corredate, possibilmente, di un rapporto dal quale risulti l'attitudine del candidato al servizio di fanalista.

Per gli aspiranti che si trovano in servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi, perchè riaffermati, basterà allegare alla domanda di ammissione al concorso, l'estratto matricolare militare oltre i titoli che il candidato credesse di produrre.

Art. 5.

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso può, con provvedimento non motivato e insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

L'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni di agente per i fari verrà inoltre constatata mediante visita medica inappellabile passata da ufficiali medici della Regia marina. Da tale visita medica sono esentati i concorrenti invalidi di guerra o per la causa nazionale, i quali saranno sottoposti a visita sanitaria del collegio medico di cui all'art. 30, del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art 7.

Agli aspiranti ammessi al concorso saranno indicati il giorno ed il luogo in cui dovranno trovarsi per essere sottoposti alla visita medica e, se riconosciuti idonei, alle prove di esame.

Art. 8.

L'esame è soltanto scritto ed avrà luogo in Roma e presso le sedi dei Comandi delle zone dei fari e dei segnalamenti marittimi che saranno designate dal Ministero. Esso consisterà in due prove che si svolgeranno sulle seguenti materie:

a) componimento sopra un facile tema o compilazione di un breve rapporto da servire anche come esperimento di calligrafia;

b) problema di aritmetica elementare (le quattro operazioni fondamentali con decimali).

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è così composta:

1° un direttore generale civile, presidente;

2° un direttore capo divisione o altro funzionario di grado non inferiore all' 8°, membro;

3° un ufficiale superiore di vascello, membro;

4° un funzionario della carriera amministrativa, segretario senza voto.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione di cui al precedente art. 9 in base ai seguenti elementi:

a) valutazione dei lavori delle due prove per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti. Per conseguire l'idoneità il candidato dovrà riportare la votazione media di sette decimi con non meno di sei decimi in ciascuna delle due prove di esame;

b) per i candidati risultati idonei ai sensi del comma precedente la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva riportata nelle prove scritte:

1° un punto per ogni due anni di servizio per i militari ed ex militari del Corpo Reale equipaggi marittimi con almeno 4 anni di servizio;

2° da 1 a 5 punti per coloro che comprovino con documenti di avere conoscenza dell'arte meccanica od elettro-meccanica;

3° due punti per ogni anno di servizio per coloro che abbiano prestato lodevole servizio quali avventizi ai fari;

4° 5 punti per i figli ed orfani di agenti per i fari e segnalamenti marittimi.

A parità di voti la precedenza è regolata dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 11.

Per il conferimento dei posti saranno tenute presenti le norm vigenti in favore degli invalidi, orfani e reduci di guerra, minorati ed orfani per la causa nazionale ed iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati in prova con la qualifica di volontario per un periodo di sei mesi. Durante il periodo di prova dovranno seguire un corso di istruzione pratica presso l'ufficio tecnico dei fari a La Spezia per la durata variabile da 3 a 6 mesi a seconda dell'abilità e dell'attitudine dimostrata. E' in facoltà del Ministero dispensare dal predetto corso di istruzione pratica quei volontari che abbiano già prestato servizio quali agenti avventizi per i fari.

Coloro che al termine dei sei mesi di prova non siano ritenuti, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, meritevoli della nomina ad agenti di ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 13.

Durante il periodo di volontariato verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 264 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(10476)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso ad un posto di inserviente nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 26 giugno 1927, n. 1570, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3045, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1516, che istituisce i ruoli organici dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili alla dipendenza del Ministero delle comunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI, ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, riguardanti l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n 1706, convertito nella legge 2 gennaio 1934, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento, anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, circa i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che disciplina l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni Statali;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 2 luglio 1929, relativo ai limiti massimi degli assegni mensili da corrispondere agli impiegati in prova presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934 con cui vengono autorizzati i bandi di concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni statali per l'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ad un posto di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ministero delle comunicazioni).

Al detto concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, far pervenire domanda su carta bollata da L. 5, scritta e sottoscritta di propria mano, a questo Ministero - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale) - indicandovi il cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di studi ovvero altro documento comprovante che l'aspirante sa leggere e scrivere;

b) atto di nascita comprovante che l'aspirante ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassi i 30 alla data del presente decreto; tale limite è elevato a 35 anni per gli ex-combattenti e a 39 anni per gli invalidi di guerra e della causa nazionale, nonchè per i decorati al valor militare.

Inoltre, per coloro che, mediante presentazione di apposito certificato da rilasciarsi dalla competente Autorità, provino di appartenere al Partito Nazionale Fascista da data anteriore a quella del 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è elevato di 4 anni.

Si prescinde da ogni limite di età per coloro che già appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

c) certificato rilasciato dall'Autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risulti che l'aspirante è regolarmente inscritto al Partito medesimo o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di prima iscrizione.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922; in tale ipotesi il certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal Segretario Federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del P. N. F. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata dal notaio, ovvero certificato di S. E. il Segretario del P. N. F. attestante che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero; detto certificato dovrà essere redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero nella cui circoscrizione risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei fasci all'estero, e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito e da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

g) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra, o minorati per la Causa Nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente gli aspiranti alla visita di un sanitario di fiducia;

h) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.

Gli orfani di guerra e di caduti per la causa fascista, gli invalidi per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato dell'autorità competente;

i) l'aspirante che sia figlio di impiegato dello Stato dovrà documentare tale qualifica del padre con certificato dell'Amministrazione presso la quale presta o ha prestato servizio;

k) stato di famiglia, da rilasciarsi dal Podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando l'aspirante non sia provvisto di libretto ferroviario.

I documenti come sopra richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui alla lettera *c*), *d*), *f*) e *g*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che siano impiegati subalterni di ruolo, in servizio presso una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *h*) (1° comma); dovranno però esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, avvertendo, inoltre, che gli ex combattenti e gli invalidi di guerra dovranno produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, contenente le annotazioni delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*).

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*) un certificato in bollo, del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prestabilito oppure li invieranno non completi o non regolari, o faranno riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Tuttavia a coloro che risiedono nelle colonie italiane, è data facoltà di far pervenire nel suddetto tempo utile prescritto, la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano non oltre i venti giorni successivi alla scadenza dell'anzidetto termine.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

È in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova pratica di esame al fine di stabilire se essi effettivamente sappiano leggere e scrivere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro e sarà costituita come segue:

un capo divisione amministrativo dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili, presidente;

un capo sezione amministrativo dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili;

due funzionari di gruppo *A* o *B* di grado non inferiore al 9°, in servizio presso l'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal meno elevato in grado dei funzionari suddetti.

Art. 7.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo elencato in graduatoria, e ciò in relazione al solo posto conferibile e con l'osservanza delle norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

I concorrenti che risultino idonei in eccedenza all'unico posto messo a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 9.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per gli inservienti dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Se allo scadere del periodo di esperimento il predetto vincitore fosse invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuto non meritevole di conseguire la nomina in ruolo, sarà licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 300 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni verranno sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, e di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

(10477)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 1934-XIII, contenente concorsi pel conferimento di posti disponibili in varie categorie di personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

Pagina 1 « sommario » invece di « concorso a due posti di periti elettromeccanici » deve leggersi: « concorso a due posti di segretario in prova fra periti elettromeccanici »; alla pagina 15, prima colonna, alla chiamata (1), relativa alla domanda per l'ammissione al concorso a cinque posti di allievo ispettore in prova per medico-chirurgo, alla frase: « chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere ecc. » deve aggiungersi: « ... e sull'igiene... »; a pagina 18, 2ª colonna, alla lettera *d*), dopo il punto 1° deve intendersi inserito il punto 2° formulato come segue: « in una prova pratica di tecnica botanica secondo il relativo programma (*B*) »; il punto 2° deve intendersi in conseguenza rettificato in punto 3°: A pagina 50, 1ª colonna, 6° rigo, in luogo di « punto 3° » deve leggersi « punto 13° »; a pagina 69, 1ª colonna, punto *l*), in luogo di: « ...ed estratto di detto libretto », deve leggersi: « ...od estratto di detto libretto »; a pagina 84, punto 2°, lettera *e*), 5ª riga, si deve considerare come non richiesta l'appartenenza del concorrente ai « Gruppi universitari fascisti ».

(10514)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a cinque borse di studio di L. 7000 a favore degli studenti di scienze politiche dell'Università di Roma.

Tra gli studenti della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma (qualunque sia il loro anno d'iscrizione e non esclusi i laureati in scienze politiche nell'Università medesima, da non oltre un anno) è aperto l'annuale concorso a cinque borse di studio di L. 7000 ciascuna, istituite con l'art. 6 del R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382.

Il concorso è per titoli.

La Facoltà potrà richiedere un colloquio ove lo ritenga opportuno.

Dette borse di studio sono conferite dal Ministero dell'educazione nazionale su proposta:

due, del Consiglio della Facoltà;

una, del direttore dell'Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale;

una, del direttore dell'Istituto di statistica;

una, del direttore dell'Istituto di politica economica e finanziaria.

Ciascuna borsa può essere divisa in due di L. 3500, quando non venga assegnata per l'estero.

La borsa è pagabile in sei rate bimestrali, mediante la presentazione, da parte dell'interessato, d'un attestato di profitto rilasciato, alla fine di ogni bimestre, dal preside della Facoltà, se trattisi di borsa conferita su proposta della Facoltà, o dal direttore dell'Istituto, se trattisi di borsa conferita su proposta del direttore di un Istituto.

Le borse conferite per l'estero vengono pagate in due rate semestrali anticipate, a norma delle disposizioni contenute nello statuto dell'Università.

Il termine utile per la presentazione della domanda di concorso, su carta bollata da L. 3, diretta al Rettore, corredata dei documenti opportuni (certificati di studi e di esami, lavori dattilografati, eventuali pubblicazioni, situazione di famiglia, ecc.) è di trenta giorni, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il concorrente deve dichiarare nella domanda se preferisce una borsa di studio degli Istituti (indicando quale dei tre) o della Facoltà, o per l'estero.

Alla domanda deve essere unito un elenco dattilografato dei titoli e dei documenti che si esibiscono.

Roma, 21 novembre 1934 - Anno XIII

Il Rettore: ALFREDO ROCCO.

Il direttore amministrativo: NICOLA SPANO.

Il preside della Facoltà: ALBERTO DE' STEFANI.

(10498)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.